

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1863/97 del Consiglio, del 22 settembre 1997, che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo** 1
- Regolamento (CE) n. 1864/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso 4
- Regolamento (CE) n. 1865/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie 6
- Regolamento (CE) n. 1866/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera 8
- Regolamento (CE) n. 1867/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 10
- Regolamento (CE) n. 1868/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali 13
- Regolamento (CE) n. 1869/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 15
- Regolamento (CE) n. 1870/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 17
- Regolamento (CE) n. 1871/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera 19

Prezzo: 25 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1872/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	21
* Regolamento (CE) n. 1873/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1600/95, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97 per quanto riguarda il rilascio di titoli di importazione per contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	23
* Regolamento (CE) n. 1874/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	25
* Regolamento (CE) n. 1875/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari	26
* Regolamento (CE) n. 1876/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 1998, negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT	28
* Regolamento (CE) n. 1877/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento per i cereali	33
Regolamento (CE) n. 1878/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	41
Regolamento (CE) n. 1879/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti	49
Regolamento (CE) n. 1880/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio	55
Regolamento (CE) n. 1881/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità	65
Regolamento (CE) n. 1882/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera, e che stabilisce gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità	67
Regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP	69

Sommario (segue)

Regolamento (CE) n. 1884/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/97 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo	73
Regolamento (CE) n. 1885/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 1777/97 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare	75
Regolamento (CE) n. 1886/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centottantanovesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	77
Regolamento (CE) n. 1887/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	79
Regolamento (CE) n. 1888/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine.....	81
* Direttiva 97/57/CE del Consiglio, del 22 settembre 1997, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	87

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1863/97 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

che stabilisce talune misure relative all'importazione di prodotti agricoli trasformati dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che nel quadro dell'accordo preferenziale della Comunità e della Svizzera sono state accordate su base di reciprocità alcune concessioni relative a determinati prodotti agricoli trasformati;

considerando che a seguito della decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)⁽¹⁾, alcune concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati sono state modificate a decorrere dal 1° luglio 1995;

considerando che di conseguenza alcuni aspetti dell'accordo concluso con la Svizzera, in particolare il protocollo relativo ai prodotti agricoli trasformati allegato all'accordo medesimo, necessitano di adattamenti per mantenere l'attuale livello delle preferenze reciproche;

considerando che a tale scopo sono ancora in corso con la Svizzera negoziati per giungere a un accordo sulle modifiche al protocollo; che tuttavia non è possibile concludere tali negoziati e porre in vigore gli adattamenti necessari entro il 1° luglio 1997;

considerando che in tale situazione è opportuno che la Comunità adotti misure autonome per salvaguardare l'attuale livello delle preferenze reciproche finché non saranno conclusi i negoziati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998 gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità dei prodotti originari della Svizzera sono quelli menzionati all'allegato del presente regolamento.

2. Se la Svizzera non applicasse più le misure reciproche in favore della Comunità, la Commissione può, assistita dal comitato di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 3448/93⁽²⁾ e conformemente alla procedura istituita dall'articolo 16 di detto regolamento, sospendere l'applicazione delle misure previste al paragrafo 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

⁽¹⁾ GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

*ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE —
ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA*

Importes de base, considerados para calcular los elementos agrícolas reducidos y derechos adicionales, aplicables a la importación en la Comunidad

Basisbeløb taget i betragtning ved beregningen af de nedsatte landbrugselementer og tillægstold som anvendes ved indførsel i Fællesskabet

Grundbeträge, die bei der Berechnung der ermäßigten Agrarteilbeträge und Zusatzzölle bei der Einfuhr in die Gemeinschaft berücksichtigt worden sind

Βασικά ποσά που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό των μεταβλητών στοιχείων και πρόσθετων δασμών που εφαρμόζονται στα αγροτικά στοιχεία κατά την εισαγωγή στην Κοινότητα

Basic amounts taken into consideration in calculating the reduced agricultural components and additional duties, applicable on importation into the Community

Montants de base pris en considération pour le calcul des éléments agricoles réduits et droits additionnels applicables à l'importation dans la Communauté

Importi di base, presi in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli e dei dazi addizionali applicabili all'importazione nella Comunità

Basisbedragen, in aanmerking genomen bij de berekening van de verlaagde agrarische elementen en aanvullende invoerrechten, geldend bij invoer in de Gemeenschap

Montantes de base tomados em consideração aquando do cálculo dos elementos agrícolas reduzidos e dos direitos adicionais aplicáveis à importação na Comunidade

Yhteisöön tulevaan tuontiin sovellettavia alennettuja maatalousosia ja lisätulleja laskettaessa huomioon otettavat perusmäärät

Grundpriser som beaktas vid beräkning av minskade jordbrukskomponenter och tilläggstull som skall utgå på import till gemenskapen

	ecus / ECU / Ecu / ecu / écus / ecua / 100 kg
Trigo blando / Blød hvede / Weichweizen / Μαλακό σιτάρι / Common wheat / Blé tendre / Grano tenero / Zachte tarwe / Trigo mole / Tavallinen vehnä / Vete	9,771
Trigo duro / Hård hvede / Hartweizen / Σκληρό σιτάρι / Durum wheat / Blé dur / Grano duro / Durumtarwe / Trigo duro / Durumvehnä / Durumvete	15,168
Centeno / Rug / Roggen / Σίκαλη / Rye / Seigle / Segala / Rogge / Centeio / Ruis / Råg	12,734
Cebada / Byg / Gerste / Κριθάρι / Barley / Orge / Orzo / Gerst / Cevada / Ohra / Korn	12,734
Maíz / Majs / Mais / Καλαμπόκι / Maize / Maïs / Granturco / Maïs / Milho / Maïssi / Majs	11,040
Arroz descascarillado de grano largo / Ris, afskallet, langkornet / Reis, langkörnig, geschält / Αποφλοιωμένο ρύζι μακρόσπερμο / Long-grain husked rice / Riz décortiqué à grains longs / Riso semigreggio a grani lunghi / Langkorrelige gedopte rijst / Arroz em películas de grãos longos / Pitkäjyväinen esikuorittu riisi / Ris, skalat långkornigt	36,33
Leche desnatada en polvo / Skummetmælkspulver / Magermilchpulver / Αποβουτυρωμένο γάλα σε σκόνη / Skimmed-milk powder / Lait écrémé en poudre / Latte scremato in polvere / Magere-melkpoeder / Leite desnatado em pó / Rasvaton maitojauhe / Skummjölkspulver	137,182
Leche entera en polvo / Sødmealkspulver / Vollmilchpulver / Πλήρες γάλα σε σκόνη / Whole-milk powder / Lait entier en poudre / Latte intero in polvere / Volle-melkpoeder / Leite inteiro em pó / Rasvainen maitojauhe / Mjölkpulver	179,3
Mantequilla / Smør / Butter / Βούτυρο / Butter / Beurre / Burro / Boter / Manteiga / Voi / Smör	260,647
Azúcar blanco / Hvidt sukker / Weißzucker / Λευκή ζάχαρη / White sugar / Sucre blanc / Zucchero bianco / Witte suiker / Açúcar branco / Valkoinen sokeri / Vitt socker	48,000

REGOLAMENTO (CE) N. 1864/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 228 del trattato;

considerando che il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso;

considerando che la situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni
all'esportazione del riso e delle rotture di riso

(ECU/t)			(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1006 20 11 9000	01	176,00	1006 30 65 9900	01	220,00
1006 20 13 9000	01	176,00		05	220,00
1006 20 15 9000	01	176,00	1006 30 67 9100	04	226,00
1006 20 17 9000	—	—	1006 30 67 9900	—	—
1006 20 92 9000	01	176,00	1006 30 92 9100	01	220,00
1006 20 94 9000	01	176,00		02	226,00
1006 20 96 9000	01	176,00		03	231,00
1006 20 98 9000	—	—		05	220,00
1006 30 21 9000	01	176,00	1006 30 92 9900	01	220,00
1006 30 23 9000	01	176,00		05	220,00
1006 30 25 9000	01	176,00		—	—
1006 30 27 9000	—	—	1006 30 94 9100	01	220,00
1006 30 42 9000	01	176,00		02	226,00
1006 30 44 9000	01	176,00		03	231,00
1006 30 46 9000	01	176,00		05	220,00
1006 30 48 9000	—	—	1006 30 94 9900	01	220,00
1006 30 61 9100	01	220,00		05	220,00
	02	226,00		—	—
	03	231,00	1006 30 96 9100	01	220,00
	05	220,00		02	226,00
1006 30 61 9900	01	220,00		03	231,00
	05	220,00		05	220,00
1006 30 63 9100	01	220,00	1006 30 96 9900	01	220,00
	02	226,00		05	220,00
	03	231,00		—	—
	05	220,00	1006 30 98 9100	04	226,00
1006 30 63 9900	01	220,00	1006 30 67 9100	—	—
	05	220,00	1006 30 98 9900	—	—
1006 30 65 9100	01	220,00	1006 40 00 9000	—	—
	02	226,00			
	03	231,00			
	05	220,00			

(1) Per le destinazioni seguenti:

- 01 Liechtenstein, Svizzera, i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia,
- 02 le zone I, II, III, VI, Ceuta e Melilla,
- 03 le zone IV, V, VII c), il Canada e la zona VIII, esclusi il Suriname, la Guiana e il Madagascar,
- 04 Ceuta e Melilla,
- 05 le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1865/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso;considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo dellemonete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.⁽⁷⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.⁽⁸⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
	Isole Canarie
Riso lavorato (1006 30)	234,00
Rotture di riso (1006 40)	52,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1866/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria; che occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso; che, con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁸⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹⁰⁾;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12. 7. 1994, pag. 53.

⁽⁷⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹⁰⁾ GU L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	234,00	234,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1867/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CE) n. 1518/95 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2993/95 ⁽⁵⁾, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ha definito all'articolo 4 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che alcuni prodotti trasformati a base di granturco possono essere sottoposti ad un trattamento termico in seguito al quale la qualità del prodotto non corrisponde a quella ammessa a beneficiare di una restituzione; che è pertanto opportuno precisare che tali prodotti, contenenti amido pregelatinizzato, non sono ammessi a beneficiare di restituzioni all'esportazione;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 3072/95, soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.

⁽⁵⁾ GU L 312 del 23. 12. 1995, pag. 25.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 9200 ⁽¹⁾	34,34	1104 23 10 9100	36,80
1102 20 10 9400 ⁽¹⁾	29,44	1104 23 10 9300	28,21
1102 20 90 9200 ⁽¹⁾	29,44	1104 29 11 9000	0,00
1102 90 10 9100	8,93	1104 29 51 9000	0,00
1102 90 10 9900	6,07	1104 29 55 9000	0,00
1102 90 30 9100	19,19	1104 30 10 9000	0,00
1103 12 00 9100	19,19	1104 30 90 9000	6,13
1103 13 10 9100 ⁽¹⁾	44,15	1107 10 11 9000	0,00
1103 13 10 9300 ⁽¹⁾	34,34	1107 10 91 9000	10,59
1103 13 10 9500 ⁽¹⁾	29,44	1108 11 00 9200	0,00
1103 13 90 9100 ⁽¹⁾	29,44	1108 11 00 9300	0,00
1103 19 10 9000	27,00	1108 12 00 9200	39,25
1103 19 30 9100	9,22	1108 12 00 9300	39,25
1103 21 00 9000	0,00	1108 13 00 9200	39,25
1103 29 20 9000	6,07	1108 13 00 9300	39,25
1104 11 90 9100	8,93	1108 19 10 9200	18,44
1104 12 90 9100	21,32	1108 19 10 9300	18,44
1104 12 90 9300	17,06	1109 00 00 9100	0,00
1104 19 10 9000	0,00	1702 30 51 9000 ⁽²⁾	38,46
1104 19 50 9110	39,25	1702 30 59 9000 ⁽²⁾	29,44
1104 19 50 9130	31,89	1702 30 91 9000	38,46
1104 21 10 9100	8,93	1702 30 99 9000	29,44
1104 21 30 9100	8,93	1702 40 90 9000	29,44
1104 21 50 9100	11,90	1702 90 50 9100	38,46
1104 21 50 9300	9,52	1702 90 50 9900	29,44
1104 22 20 9100	17,06	1702 90 75 9000	40,30
1104 22 30 9100	18,12	1702 90 79 9000	27,97
		2106 90 55 9000	29,44

⁽¹⁾ Non è concessa alcuna restituzione ai prodotti sottoposti ad un trattamento termico che provoca una pregelatinizzazione dell'amido.

⁽²⁾ Le restituzioni sono concesse conformemente al regolamento (CEE) n. 2730/75 (GU L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20), modificato.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1868/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CE) n. 1517/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso⁽³⁾, ha definito, all'articolo 2, i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che, per ragioni di semplificazione, è opportuno che la restituzione sia versata per due categorie di «prodotti cerealicoli», ossia, da un lato, per il granturco e i prodotti derivati dal granturco, che costituisce il cereale più comunemente utilizzato negli alimenti composti che vengono esportati, e, d'altro lato, per gli «altri cereali» che comprendono i prodotti cerealicoli ammissibili, escluso il granturco e i

prodotti da esso derivati; che la restituzione deve essere concessa per le quantità di prodotti cerealicoli contenute negli alimenti composti per gli animali;

considerando che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti per gli animali contemplati dal regolamento (CEE) n. 1766/92 e soggetti al regolamento (CE) n. 1517/95 sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 51.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice dei prodotti che beneficiano della restituzione all'esportazione (1):

2309 10 11 9000, 2309 10 13 9000, 2309 10 31 9000,
 2309 10 33 9000, 2309 10 51 9000, 2309 10 53 9000,
 2309 90 31 9000, 2309 90 33 9000, 2309 90 41 9000,
 2309 90 43 9000, 2309 90 51 9000, 2309 90 53 9000.

(ECU/t)

Prodotti cerealicoli (2)	Ammontare delle restituzioni (2)
Granturco e prodotti derivati dal granturco: codici NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10	24,53
Prodotti cerealicoli (2), escluso il granturco e i prodotti da esso derivati	2,98

(1) I codici prodotto sono definiti nel settore 5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

(2) Ai fini della restituzione vengono considerati solamente amidi o fecole provenienti da prodotti cerealicoli.

Con l'espressione «prodotti cerealicoli» si intendono i prodotti che rientrano nelle sottovoci 0709 90 60 e 0712 90 19, capitolo 10, nelle voci 1101, 1102, 1103 e 1104 (esclusa la sottovoce 1104 30) e i cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata. I cereali contenuti nei prodotti che rientrano nelle sottovoci 1904 10 10 e 1904 10 90 della nomenclatura combinata sono considerati equivalenti al peso di tali prodotti finali.

Non è pagata alcuna restituzione per i cereali per i quali non è possibile individuare, mediante analisi, l'origine degli amidi o delle fecole.

REGOLAMENTO (CE) N. 1869/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2598/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1694/97 ⁽⁴⁾, che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 267 del 9. 11. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU L 43 del 19. 2. 1992, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	12,00	12,00	12,00	16,00
Orzo (1003 00 90)	15,00	15,00	15,00	18,00
Granturco (1005 90 00)	31,00	31,00	31,00	34,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	12,00	12,00	12,00	16,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1870/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1695/97⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 26.⁽⁴⁾ GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	8,00
Orzo	(1003 00 90)	12,00
Granturco	(1005 90 00)	28,00
Frumento duro	(1001 10 00)	8,00
Avena	(1004 00 00)	23,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1871/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1696/97⁽⁴⁾; che, a seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 del 4. 7. 1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 18.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(ECU/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	8	8
Orzo (1003 00 90)	12	12
Granturco (1005 90 00)	28	28
Frumento duro (1001 10 00)	8	8

REGOLAMENTO (CE) N. 1872/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento

(CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	5,00
1002 00 00 9000	26,00
1003 00 90 9000	9,00
1004 00 00 9400	20,00
1005 90 00 9000	25,00
1006 30 92 9100	236,00
1006 30 92 9900	236,00
1006 30 94 9100	236,00
1006 30 94 9900	236,00
1006 30 96 9100	236,00
1006 30 96 9900	236,00
1006 30 98 9100	236,00
1006 30 98 9900	236,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	25,00
1101 00 15 9100	6,50
1101 00 15 9130	6,50
1102 20 10 9200	34,34
1102 20 10 9400	29,44
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	8,93
1103 11 10 9200	0
1103 11 90 9200	0
1103 13 10 9100	44,15
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	21,32
1104 21 50 9100	11,90

NB: I codici prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1873/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che modifica i regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1600/95, (CE) n. 1713/95 e (CE) n. 455/97 per quanto riguarda il rilascio di titoli di importazione per contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 13, paragrafo 3 e 16, paragrafi 1 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra⁽³⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3383/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 3382/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1275/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra⁽⁹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1276/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lettonia dall'altra⁽¹⁰⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1277/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, riguardante talune procedure di applicazione dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania, dall'altra⁽¹¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 410/97 del Consiglio, del 24 febbraio 1997, relativo ad alcune procedure di applicazione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica slovena, dall'altra⁽¹²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1597/97⁽¹⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14.⁽⁶⁾ GU L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17.⁽⁷⁾ GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 5.⁽⁸⁾ GU L 368 del 31. 12. 1994, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 2.⁽¹¹⁾ GU L 124 del 7. 6. 1995, pag. 3.⁽¹²⁾ GU L 62 del 4. 3. 1997, pag. 5.⁽¹³⁾ GU L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34.⁽¹⁴⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 58.

considerando che il regolamento (CE) n. 1588/94 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1748/97 ⁽²⁾, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra;

considerando che il regolamento (CE) n. 1713/95 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2389/96 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto dagli accordi per la liberalizzazione degli scambi tra la Comunità e i paesi baltici;

considerando che il regolamento (CE) n. 455/97 della Commissione ⁽⁵⁾, stabilisce le modalità di applicazione, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, del regime previsto nell'accordo interinale tra la Comunità e la Repubblica di Slovenia;

considerando che il regolamento (CE) n. 1600/95 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1598/97 ⁽⁷⁾, stabilisce le modalità di applicazione relative al regime di importazione e all'apertura di contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

considerando che tutti i succitati regolamenti prevedono un sistema di gestione trimestrale per il controllo dei contingenti dei prodotti lattiero-caseari da importare nella Comunità, con un periodo limitato per la presentazione delle domande di titolo di importazione; che, in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri in merito alle domande presentate, la Commissione stabilisce in che misura possa esservi dato seguito; che la Commissione ha, in particolare, la facoltà di fissare un coefficiente di assegnazione delle quantità richieste, per garantire che non venga superato il quantitativo disponibile;

considerando che il corretto funzionamento di tale sistema di gestione dipende, in particolare, dall'esattezza delle informazioni comunicate dagli Stati membri; che, per garantire il controllo dei contingenti, è opportuno

disporre che possano essere rilasciati titoli soltanto per le quantità richieste che siano state comunicate alla Commissione conformemente ai regolamenti succitati ed entro i termini previsti;

considerando che è opportuno allungare di due giorni il periodo per la comunicazione delle informazioni, per permettere agli Stati membri di verificarne l'esattezza ed eventualmente di apportarvi le necessarie modifiche; che è necessario di conseguenza prorogare anche il termine di rilascio dei titoli fissato al regolamento (CEE) n. 584/92;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro i termini fissati dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. All'articolo 4, paragrafo 3 dei regolamenti (CEE) n. 584/92, (CE) n. 1588/94, (CE) n. 1713/95 e del regolamento (CE) n. 455/97, i termini «terzo giorno» sono sostituiti dai termini «quinto giorno».

2. All'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 584/92, i termini «ventitreesimo giorno» sono sostituiti dai termini «venticinquesimo giorno».

3. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 584/92, dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1588/94, del regolamento (CE) n. 1713/95 e del regolamento (CE) n. 455/97 e il testo dell'articolo 14, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 1600/95 è completato dal testo seguente:

«ai richiedenti le cui domande sono state comunicate conformemente al paragrafo 3».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 246 del 10. 9. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 163 del 14. 7. 1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU L 326 del 17. 12. 1996, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 69 dell'11. 3. 1997, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU L 151 dell'1. 7. 1995, pag. 12.

⁽⁷⁾ GU L 216 dell'8. 8. 1997, pag. 62.

REGOLAMENTO (CE) N. 1874/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 14,

considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1811/97⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità particolari di applicazione delle restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che a norma dell'articolo 9 bis di tale regolamento i titoli di esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare concordato nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round possono essere assegnati attraverso una procedura particolare, che permette di designare gli importi preferenziali negli Stati Uniti; che dall'esperienza è emersa la necessità di apportare alcune modifiche di carattere tecnico per il corretto funzionamento di tale procedura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue:

- 1) Al paragrafo 2, lettere a) e b), l'anno «1996» è sostituito dai termini «ultima versione»;
- 2) È inserito il seguente paragrafo:

«3 bis. Qualora vengano richiesti titoli provvisori per quantitativi non superiori al contingente di cui al paragrafo 1 per l'anno considerato, la Commissione può assegnare le quantità restanti agli interessati, proporzionalmente ai quantitativi indicati nelle domande presentate.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 4.

REGOLAMENTO (CE) N. 1875/97 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 1997

che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/97 ⁽²⁾ della Commissione, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione alcune domande di registrazione di denominazioni in quanto indicazione geografica o denominazione di origine;

considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 di detto regolamento, è stato constatato che le domande sono conformi alle disposizioni del regolamento e, in particolare, che comprendono tutti gli elementi ivi previsti all'articolo 4;

considerando che, in seguito alla pubblicazione di dette denominazioni nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, non è stata comunicata alla Commissione alcuna opposizione ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

considerando che, di conseguenza, tali denominazioni possono essere iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette e godere della protezione comunitaria in quanto indicazione geografica o denominazione di origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni elencate in allegato al presente regolamento completano l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽⁴⁾ e sono iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in quanto indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 13. 6. 1997, pag. 10.

⁽³⁾ GU C 24 del 24. 1. 1997, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 327 del 18. 12. 1996, pag. 11.

*ALLEGATO***PRODOTTI ELENCATI NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA****Prodotti a base di carne****PORTOGALLO:**

- Lombo Branco de Portalegre (IGP)
 - Lombo Enguitado de Portalegre (IGP)
 - Painho de Portalegre (IGP)
 - Cacholeira Branca de Portalegre (IGP)
 - Chouriço Mouro de Portalegre (IGP)
 - Linguiça de Portalegre (IGP)
 - Morcela de Assar de Portalegre (IGP)
 - Morcela de Cozer de Portalegre (IGP)
 - Farinheira de Portalegre (IGP)
 - Chouriço de Portalegre (IGP)
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1876/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che apre la procedura di attribuzione dei titoli d'esportazione per i prodotti da esportare nel 1998, negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare per i formaggi derivanti dall'accordo GATT

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 8,

I titoli d'esportazione per i prodotti di cui al codice NC 0406 che nel 1998 devono essere esportati negli Stati Uniti d'America, a titolo del contingente supplementare derivante dall'accordo di cui all'allegato I, sono rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95.

visto il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1811/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9 bis, paragrafo 1,

Articolo 2

Le domande di titoli provvisori sono depositate presso le autorità competenti al più tardi entro il 3 ottobre 1997. Esse saranno considerate ammissibili solo se contengono tutti i dati di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95, nonché i documenti ivi menzionati.

considerando che l'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 stabilisce che i titoli d'esportazione per i formaggi esportati negli Stati Uniti d'America a titolo del contingente supplementare nel quadro dell'accordo concluso durante i negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (in seguito denominato «l'accordo») possono essere attribuiti secondo un'apposita procedura che consente di designare importatori preferiti negli Stati Uniti d'America; che tale procedura deve essere aperta per le esportazioni nel 1998 e che si devono stabilire ulteriori modalità in materia; che, considerato il termine per la notifica degli importatori preferiti negli Stati Uniti, la procedura dovrebbe essere aperta senza indugio;

Tali dati vanno presentati conformemente al modello di cui all'allegato II.

A norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, tutte le domande presentate nel termine fissato sono considerate presentate il 29 settembre 1997. L'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1466/95 non si applica alle domande di titoli provvisori depositate a norma del presente paragrafo.

considerando che il contingente supplementare della Comunità nel quadro dell'accordo include, a decorrere dal 1998, i contingenti dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro quattro giorni lavorativi successivi alla fine del periodo di presentazione, le domande depositate per ciascun gruppo di prodotti contemplati dal contingente americano di cui all'allegato I. Tale comunicazione include per ciascun gruppo:

considerando che, per offrire stabilità e sicurezza agli operatori che presentano domanda nel quadro del regime speciale, è opportuno fissare il giorno in cui le domande si considerano presentate a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1466/95;

- l'elenco dei richiedenti;
- i quantitativi chiesti da ciascun produttore ripartiti per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, nonché la loro designazione secondo la «Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1997)»;
- i quantitativi di tali prodotti esportati dal richiedente durante i tre anni precedenti;
- il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente e se l'importatore è una società affiliata del richiedente.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 4.

Tutte le comunicazioni, incluse le comunicazioni «nulla», sono effettuate per telex o via fax, al più tardi il 9 ottobre 1997, secondo il modello che figura nell'allegato III.

Articolo 4

La Commissione, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9 bis, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95, procede quanto prima all'attribuzione dei titoli e ne informa gli Stati membri al più tardi il 31 ottobre 1997.

Articolo 5

La verifica delle informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 9 bis, paragrafo 2 del

regolamento (CE) n. 1466/95 viene effettuata prima del rilascio dei titoli definitivi e al più tardi il 31 dicembre 1997.

Nel caso in cui si constata che un operatore al quale è stato rilasciato un titolo provvisorio ha fornito informazioni inesatte, il titolo è annullato e la cauzione è incamerata.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

**Formaggi da esportare nel 1998 negli Stati Uniti nel quadro del contingente supplementare
previsto dagli accordi GATT**

Regolamento (CE) n. 1466/95, articolo 9 bis e regolamento (CE) n. 1876/97

Identificazione del gruppo conformemente alle note complementari di cui al capitolo 4 della tariffa doganale armonizzata USA		Quantitativo disponibile per il 1998	Quantitativo massimo per domanda
Numero di nota	Gruppo	t	t
16	Not specifically provided for (NSPF)	2 472,877	989,150
17	Blue Mould	200,000	80,000
18	Cheddar	666,667	266,666
19	American type	66,667	26,666
20	Edam/Gouda	666,667	266,666
21	Italian type	466,667	186,666
22	Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation	646,339	258,535
25	Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation	4 916,506	1 966,602

ALLEGATO II

Dati richiesti a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1466/95

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto

Numero di nota complementare della tariffa doganale armonizzata USA (Harmonized Tariff Schedule of the United States of America)

Nome del gruppo:

Nome e indirizzo del richiedente	Codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
			1994	1995	1996	Media Ø 1994 — 1996			
Totale		<input type="text"/>				<input type="text" value="Ø"/>			

ALLEGATO III

Comunicazione degli Stati membri a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1876/97

Identificazione del gruppo di prodotti del contingente USA richiesto

Numero di nota complementare della tariffa doganale armonizzata

Nome del gruppo:

Numero	Nome e indirizzo del richiedente	Codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione	Quantitativo richiesto	Esportazioni negli USA				Codice tariffa doganale armonizzata USA	Nome e indirizzo dell'importatore designato	L'importatore è una filiale del richiedente	
				1994	1995	1996	Media Ø 1994 — 1996			Si	No
1										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Totale		<input type="text"/>				<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Totale		<input type="text"/>				<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Totale		<input type="text"/>				<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/97 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 1997
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2273/93 che fissa i centri d'intervento
per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che i centri d'intervento figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/96 ⁽⁴⁾; che alcuni Stati membri hanno chiesto di modificare tale allegato; che occorre accogliere tali domande;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2273/93 è modificato come segue:

- 1) Nella parte «Bundesrepublik Deutschland» è deprecato il centro di Bückeberg per quanto riguarda il «Land Niedersachsen»;
- 2) La parte «Francia» è sostituita dall'allegato del presente regolamento;
- 3) Nella parte «Irlanda» i centri di Dundalk, Dungarvan, Limerick e Navan sono sostituiti dai centri di Baltinaglass, New Ross, Tullow e Bunclody.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 207 del 18. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 311 del 30. 11. 1996, pag. 47.

ALLEGATO

1	2	3	4	5	6	7
•FRANCE						
Ain — 01						
Peyrieu					+	
Meximieux	+				+	+
La Vallebonne	+				+	
Villars-les-Dombes					+	
Saint-André-de-Corcy	+				+	
Aisne — 02						
Berry-au-Bac	+		+			
Château-Thierry	+		+		+	
Laon	+		+			
Marle	+		+			
Flavy-le-Martel	+		+			
Soissons/Bucy-le-Long	+		+	+	+	
Allier — 03						
Gannat	+		+		+	
La Ferté-Hauterive	+				+	
Montluçon	+					
Saint-Pourcin-sur-Sioule	+					
Varennes-sur-Allier	+				+	
Alpes-de-Haute-Provence — 04						
Manosque	+		+	+	+	
Hautes-Alpes — 05						
Lazer	+		+			
Ardèche — 07						
Le Pouzin	+			+	+	
Ardennes — 08						
Châtelet-sur-Returne	+		+		+	
Acy-Romance	+		+			
Monthois	+		+			
Ariège — 09						
Le Vernet	+		+	+	+	
Aube — 10						
Arcis-sur-Aube	+		+			
Brienne-le-Château	+		+		+	
Charmont	+		+			
Mailly-le-Camp	+		+			
Nogent-sur-Seine	+		+	+	+	
Polisy	+		+			
Thennelières	+		+		+	
Aude — 11						
Castelnaudary	+		+	+	+	
Trèbes	+		+	+	+	
Aveyron — 12						
Baraqueville	+	+	+			

1	2	3	4	5	6	7
Bouches-du-Rhône — 13						
Arles	+		+	+		
Calvados — 14						
Creully	+		+			
Moult	+		+		+	
Bourguebus	+		+			
Charente — 16						
Charmant	+		+		+	
Le Gond-Pontouvre	+			+	+	
Charente maritime — 17						
La Rochelle	+		+		+	
Saint-Jean-d'Angely	+		+			
Gémozac	+		+		+	
Saintes	+		+			
Cher — 18						
Avord	+		+			
Châteauneuf-sur-Cher	+		+			
Bourges	+		+	+		
Moulins-sur-Yèvre	+		+		+	
Nérondes	+		+		+	
Vailly	+		+		+	
Côte-d'Or — 21						
Beaune	+		+			
Châtillon-sur-seine	+		+			
Is-sur-Tille	+		+			
Mirebeau-sur-Bèze	+		+		+	
Saint-Julien	+		+			
Saint-Usage	+		+		+	
Venarey-les-Laumes	+		+			
Côtes-d'Armor — 22						
Broons	+		+			
Guingamp	+		+			
Creuse — 23						
La Souterraine	+		+			
Reterre	+		+			
Dordogne — 24						
Bergerac	+		+		+	
Verteillac	+		+		+	
Doubs — 25						
Dannemarie-sur-Crête	+		+			
Drôme — 26						
Pierrelatte	+		+	+		
Châteauneuf-sur-Isère	+		+		+	+
Eure — 27						
Saint-André-de-l'Eure	+		+		+	
Verneuil-sur-Avre	+		+			

1	2	3	4	5	6	7
Eure-et-Loir — 28						
Arrou	+					
Bonneval	+		+		+	
Brou	+				+	
Lucé	+				+	
Courville-sur-Eure	+		+	+		
Illiers-Combray	+		+			
Lutz-en-Dunois	+					
Marchezais	+		+		+	
Nogent-le-Rotrou	+		+			
Orgères-en-Beauce	+		+	+		
Saint-Sauveur	+		+	+	+	
Toury	+			+		
Vieuvicq	+					
Voves	+		+	+	+	
Finistère — 29						
Rosporden	+		+			
Gard — 30						
Beaucaire				+		+
Saint-Gilles	+			+		
Haute-Garonne — 31						
Baziège	+		+	+	+	+
Cintegabelle	+		+		+	
Lespinasse	+		+	+	+	
Gers — 32						
Barcelone-du-Gers	+				+	
Condom	+		+	+	+	
L'Isle-Jourdain	+		+	+	+	
Sainte-Christie	+		+	+	+	+
Gironde — 33						
Bassens	+		+		+	
Hérault — 34						
Sète	+		+	+		
Ille-et-Vilaine — 35						
Saint-Malo	+		+			
Châteaubourg	+		+			
Indre — 36						
Châtillon-sur-Indre	+					
Argenton-sur-Creuse	+				+	
Argy	+		+		+	
Diors	+		+		+	
Issoudun	+		+	+	+	
La Châtre	+					
Le Blanc	+				+	
Levroux	+			+		
Indre-et-Loire — 37						
Descartes	+		+			
La Ville-aux-Dames	+			+	+	
Neuillé-Pont-Pierre	+		+		+	
Noyant	+					
Reignac	+				+	
Richelieu	+				+	
Villeperdue	+					

1	2	3	4	5	6	7
Isère — 38						
Beaurepaire	+				+	+
Salaise-sur-Sanne	+		+		+	
Voreppe					+	
Jura — 39						
Chemin	+		+		+	
Landes — 40						
Saint-Vincent-de-Paul	+		+		+	
Haut-mauco	+		+		+	
Solférino	+		+		+	
Loir-et-Cher — 41						
Blois	+	+	+			
Mer	+			+	+	
Mondoubleau	+					
Montoire-sur-le-Loir	+		+		+	
Ouzouer-le-Marché	+				+	
Saint-Firmin-des-Prés	+		+		+	
Saint-Romain	+		+		+	
Villefranche-sur-Cher	+				+	
Loire — 42						
Feurs	+					
Haute-Loire — 43						
Brioude	+		+			
Le Puy	+	+	+			
Loire-Atlantique — 44						
Châteaubriand	+		+		+	
Loiret — 45						
Artenay	+			+	+	
Beaugency	+		+	+	+	
Chalette	+		+	+	+	
Courtenay	+					
Nogent-sur-Vernisson	+				+	
Ormes		+	+		+	
Patay	+				+	
Pithiviers	+		+		+	
Poilly-lez-Gien	+					
Lot — 46						
Cahors	+		+			
Lot-et-Garonne — 47						
Nérac	+		+		+	
Marmande	+				+	+
Penne-d'Agenais	+		+		+	
Maine-et-Loire — 49						
Écouflant	+				+	
Montreuil-Bellay	+			+	+	
Saint-gemme-d'Andigné	+				+	
Noyant	+					

1	2	3	4	5	6	7
Marne — 51						
District urbain de Châlons-sur-Marne/ Nuisement-sur-Coole	+		+			
Fère-Champenoise	+		+			
Pringy	+		+		+	
Reims	+		+			
Sézanne	+		+		+	
Val-des-Marais	+		+			
Valmy	+		+			
Vitry-le-François	+		+			
Haute-Marne — 52						
Bologne	+		+			
Vaux-sous-aubigny	+		+			
Vignory	+		+			
Villiers-le-Sec	+		+			
Mayenne — 53						
Château-Gontier	+				+	
Meslay-du-Maine					+	
Évron	+					
Laval	+		+			
Meurthe-et-Moselle — 54						
Frouard	+		+		+	
Lunéville	+		+			
Pont-à-Mousson	+		+			
Meuse — 55						
Bras-sur-Meuse	+		+			
Velaines	+		+			
Void	+		+			
Morbihan — 56						
La Croix-Saint-Héléan	+		+			
Moselle — 57						
Illange	+		+			
Morhange	+		+			
Metz	+		+			
Nièvre — 58						
Cercy-la-Tour	+					
Entrains-sur-Nohain	+		+			
Guérigny	+		+		+	
Pouilly-sur-Loire	+		+			
Tracy-sur-loire	+		+		+	
Nord — 59						
Arleux	+		+			
Dunkerque	+		+			
Santes	+		+			
Prouvy	+		+		+	
Oise — 60						
Foissy	+					
Compiègne/Clairoix	+		+		+	
Creil	+		+	+	+	
Noyon	+		+			
Pont-sainte-Maxence	+		+		+	
Méru	+					

1	2	3	4	5	6	7
Orne — 61						
Argentan	+		+			
Saint-Symphorien	+		+			
Pas-de-Calais — 62						
Aire-sur-La-Lys	+		+			
Boiry-Sainte-Rictude	+		+			
Écuires	+		+			
Puy-de-Dôme — 63						
Aigueperse	+				+	
Ennezat	+	+			+	
Gerzat	+		+			
Issoire	+		+			
Pyrénées-Atlantiques — 64						
Bayonne-le-Boucau					+	
Lescar	+		+		+	
Came	+		+		+	
Hautes-Pyrénées — 65						
Nouilhan	+		+		+	
Bas-Rhin — 67						
Strasbourg	+		+		+	
Haut-Rhin — 68						
Ottmarsheim	+		+		+	
Neuf-Brisach	+	+	+		+	
Rhône — 69						
Saint-Pierre-de-Chandieu	+		+		+	
Lyon	+	+				
Haute-Saône — 70						
Arc-les-Gray	+		+		+	
Saône-et-Loire — 71						
Chalon-sur-Saône	+		+		+	
Mâcon	+		+		+	
Sarthe — 72						
La Chartre-sur-le-Loir	+		+		+	
Connéré	+		+			
Mamers	+				+	
Sablé-sur-Sarthe	+				+	
Saint-Ouen-en-Belin					+	
Seine-Maritime — 76						
Fauville-en-Caux	+		+			
Vieux-Manoir	+		+			
Deux-Sèvres — 79						
Frontenay-Rohan	+		+			
La Crèche	+		+	+	+	
Louzy	+		+			
Somme — 80						
Abbeville	+		+			
Amiens	+		+			
Languevoisin	+		+		+	
Moislains	+		+		+	
Montdidier	+		+		+	

1	2	3	4	5	6	7
Tarn — 81						
Lavaur	+		+	+	+	
Fiac						+
Tarn-et-Garonne — 82						
Beaumont-de-Lomagne	+			+		
Castelsarrazin	+				+	
Grisolles	+		+		+	
Valence-d'agen	+				+	
Vaucluse — 84						
Orange	+		+	+	+	
Vendée — 85						
Fontenay-le-Comte	+			+	+	
La Mothe-Achard	+		+		+	
Vienne — 86						
Lusignan	+		+			
Naintré	+		+		+	
Jardres	+		+			
Saint-Saviol	+				+	
Haute-Vienne — 87						
Limoges	+	+			+	
Vosges — 88						
Mirecourt	+		+			
Yonne — 89						
Auxerre	+		+			
Châtel-Censoir	+		+			
Migennes	+		+		+	
Pacy-sur-Armançon	+		+			
Sens	+		+		+	
Charny	+		+			
Saint-Julien-du-Sault	+		+			
Villeneuve-l'Archevêque	+		+		+	
Territoire de Belfort — 90						
Bourogne	+					
Seine-et-Marne — 77						
Cannes-Écluses	+		+			
Mouy-sur-Seine	+		+		+	
Sept-Sorts/Ussy-sur-Marne	+		+	+	+	
La Grande-Paroisse	+		+		+	
Saint-Mard	+		+		+	
Vaux-le-Pénil	+		+			
Saint-Pierre-les-Nemours	+		+	+	+	
Nangis	+		+			
Yvelines — 78						
Bonnières-sur-Seine	+		+	+	+	
Mantes	+		+		+	
Essonne — 91						
Corbeil	+		+		+	
Morigny	+		+	+	+	
Val-d'Oise — 95						
Saint-Ouen-l'Aumone	+		+		+	

REGOLAMENTO (CE) N. 1878/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1811/97⁽⁴⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi, di cui uno deve tener conto del quantitativo di prodotti lattiero-caseari e l'altro deve tener conto del quantitativo di saccarosio aggiunto; che, tuttavia, quest'ultimo elemento è preso in considerazione solo se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a base di barbabietole o di canne da zucchero raccolte nella Comunità; che, per i prodotti di cui ai codici NC ex 0402 99 11, ex 0402 99 19, ex 0404 90 51, ex 0404 90 53, ex 0404 90 91 e ex 0404 90 93 aventi tenore, in peso, di materie grasse pari o inferiore al 9,5 % e aventi tenore, in peso, di sostanza secca del latte non grassa, pari o superiore al 15 %, il primo dei due elementi è fissato a 100 kg di prodotto intero; che, per gli altri prodotti zuccherati di cui ai codici NC 0402 e 0404, questo elemento è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto di prodotti lattieri del prodotto esaminato; che quest'importo di base è pari alla restituzione da fissare per un chilogrammo di prodotti lattieri contenuti nel prodotto intero;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.⁽³⁾ GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.⁽⁴⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 4.

considerando che il secondo elemento è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾;

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 ECU/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁴⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei

prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.

2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.

3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 99 9600	+	124,73
	***	—	0402 21 99 9700	+	130,38
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9900	+	136,76
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,5985
0401 20 11 9100	+	—	0402 29 15 9300	+	0,9054
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 29 15 9500	+	0,9538
	***	—	0402 29 15 9900	+	1,0262
0401 20 19 9100	+	—	0402 29 19 9200	+	0,5985
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 19 9300	+	0,9054
	***	—	0402 29 19 9500	+	0,9538
0401 20 91 9100	+	4,551	0402 29 19 9900	+	1,0262
0401 20 91 9500	+	5,302	0402 29 91 9100	+	1,0334
0401 20 99 9100	+	4,551	0402 29 91 9500	+	1,1258
0401 20 99 9500	+	5,302	0402 29 99 9100	+	1,0334
0401 30 11 9100	+	6,803	0402 29 99 9500	+	1,1258
0401 30 11 9400	+	10,50	0402 91 11 9110	+	—
0401 30 11 9700	+	15,77	0402 91 11 9120	+	4,551
0401 30 19 9100	+	6,803	0402 91 11 9310	+	13,30
0401 30 19 9400	+	10,50	0402 91 11 9350	+	16,29
0401 30 19 9700	+	15,77	0402 91 11 9370	+	19,81
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9120	+	4,551
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9310	+	13,30
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9350	+	16,29
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 19 9370	+	19,81
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9100	+	8,991
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 31 9300	+	23,42
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9100	+	8,991
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 39 9300	+	23,42
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 51 9000	+	10,50
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 59 9000	+	10,50
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 91 9000	+	75,22
0402 10 11 9000	+	59,85	0402 91 99 9000	+	75,22
0402 10 19 9000	+	59,85	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 91 9000	+	0,5985	0402 99 11 9130	+	0,0456
0402 10 99 9000	+	0,5985	0402 99 11 9150	+	0,1269
0402 21 11 9200	+	59,85	0402 99 11 9310	+	15,33
0402 21 11 9300	+	90,54	0402 99 11 9330	+	18,40
0402 21 11 9500	+	95,38	0402 99 11 9350	+	24,46
0402 21 11 9900	+	102,60	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 17 9000	+	59,85	0402 99 19 9130	+	0,0456
0402 21 19 9300	+	90,54	0402 99 19 9150	+	0,1269
0402 21 19 9500	+	95,38	0402 99 19 9310	+	15,33
0402 21 19 9900	+	102,60	0402 99 19 9330	+	18,40
0402 21 91 9100	+	103,34	0402 99 19 9350	+	24,46
0402 21 91 9200	+	104,05	0402 99 31 9110	+	0,0975
0402 21 91 9300	+	105,34	0402 99 31 9150	+	25,47
0402 21 91 9400	+	112,58	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9500	+	115,09	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9600	+	124,73	0402 99 39 9110	+	0,0975
0402 21 91 9700	+	130,38	0402 99 39 9150	+	25,47
0402 21 91 9900	+	136,76	0402 99 39 9300	+	0,3832
0402 21 99 9100	+	103,34			
0402 21 99 9200	+	104,05			
0402 21 99 9300	+	105,34			
0402 21 99 9400	+	112,58			
0402 21 99 9500	+	115,09			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	129,22
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	135,53
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,5884
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	15,20
0403 10 13 9800	+	4,551	0404 90 83 9110	+	0,5884
0403 10 19 9800	+	6,803	0404 90 83 9130	+	0,8973
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	0,9453
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,0168
0403 10 33 9800	+	0,0456	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	0,0680	0404 90 83 9913	+	0,0456
0403 90 11 9000	+	58,84	0404 90 83 9915	+	0,0680
0403 90 13 9200	+	58,84	0404 90 83 9917	+	0,1050
0403 90 13 9300	+	89,73	0404 90 83 9919	+	0,1577
0403 90 13 9500	+	94,53	0404 90 83 9931	+	15,20
0403 90 13 9900	+	101,68	0404 90 83 9933	+	18,24
0403 90 19 9000	+	102,44	0404 90 83 9935	+	24,24
0403 90 31 9000	+	0,5884	0404 90 83 9937	+	25,22
0403 90 33 9200	+	0,5884	0404 90 89 9130	+	1,0244
0403 90 33 9300	+	0,8973	0404 90 89 9150	+	1,1159
0403 90 33 9500	+	0,9453	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,0168	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,0244	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	176,10
	...	—	0405 10 11 9700	+	180,50
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	176,10
0403 90 53 9000	+	4,551	0405 10 19 9700	+	180,50
0403 90 59 9110	+	6,803	0405 10 30 9100	+	176,10
0403 90 59 9140	+	10,50	0405 10 30 9300	+	180,50
0403 90 59 9170	+	15,77	0405 10 30 9500	+	176,10
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 30 9700	+	180,50
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9100	+	176,10
0403 90 59 9370	+	66,00	0405 10 50 9300	+	180,50
0403 90 59 9510	+	75,22	0405 10 50 9500	+	176,10
0403 90 59 9540	+	110,55	0405 10 50 9700	+	180,50
0403 90 59 9570	+	129,01	0405 10 90 9000	+	187,10
0403 90 61 9100	+	—	0405 20 90 9500	+	165,09
0403 90 61 9300	+	—	0405 20 90 9700	+	171,69
0403 90 63 9000	+	0,0456	0405 90 10 9000	+	228,00
0403 90 69 9000	+	0,0680	0405 90 90 9000	+	180,50
0404 90 21 9100	+	58,84	0406 10 20 9100	+	—
0404 90 21 9910	+	—	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9950	+	13,18		039	—
0404 90 23 9120	+	58,84		099	22,83
0404 90 23 9130	+	89,73		400	22,83
0404 90 23 9140	+	94,53		...	37,68
0404 90 23 9150	+	101,68			
0404 90 23 9911	+	—			
0404 90 23 9913	+	4,551	0406 10 20 9290	037	—
0404 90 23 9915	+	6,803		039	—
0404 90 23 9917	+	10,50		099	21,24
0404 90 23 9919	+	15,77		400	15,29
0404 90 23 9931	+	13,18		...	35,05
0404 90 23 9933	+	16,15			
0404 90 23 9935	+	19,63			
0404 90 23 9937	+	23,21			
0404 90 23 9939	+	24,26			
0404 90 29 9110	+	102,44	0406 10 20 9300	037	—
0404 90 29 9115	+	103,11		039	—
0404 90 29 9120	+	104,40		099	9,329
0404 90 29 9130	+	111,59		400	7,834
0404 90 29 9135	+	114,05		...	15,39
0404 90 29 9150	+	123,60			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni		
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—		
	039	—	0406 30 31 9710	037	—		
	099	30,98		039	—		
	400	30,98		099	9,54		
	...	51,11		400	8,346		
		...		17,88			
0406 10 20 9620	037	—	0406 30 31 9730	037	—		
	039	—		039	—		
	099	31,42		099	13,99		
	400	31,42		400	12,25		
	...	51,83		...	26,24		
0406 10 20 9630	037	—	0406 30 31 9910	037	—		
	039	—		039	—		
	099	35,06		099	9,54		
	400	35,06		400	8,346		
	...	57,86		...	17,88		
0406 10 20 9640	037	—	0406 30 31 9930	037	—		
	039	—		039	—		
	099	51,54		099	13,99		
	400	48,35		400	12,25		
	...	85,03		...	26,24		
0406 10 20 9650	037	—	0406 30 31 9950	037	—		
	039	—		039	—		
	099	42,95		099	20,36		
	400	25,44		400	17,81		
	...	70,86		...	38,17		
0406 10 20 9660	+	—	0406 30 39 9500	037	—		
0406 10 20 9830	037	—		039	—		
	039	—		099	13,99		
	099	15,93		400	12,25		
	400	13,38		...	26,24		
	...	26,28	0406 30 39 9700	037	—		
0406 10 20 9850	037	—		039	—		
	039	—		099	20,36		
	099	19,31		400	17,81		
	400	16,22		...	38,17		
	...	31,87	0406 30 39 9930	037	—		
0406 10 20 9870	+	—		039	—		
	0406 10 20 9900	+		—	099	20,36	
		0406 20 90 9100		+	—	400	17,81
				0406 20 90 9913	037	—	...
			039		—	0406 30 39 9950	037
099			35,62		039		—
400	31,59		099		23,02		
...	58,77	400	21,14				
		...	43,16				
0406 20 90 9915	037	—	0406 30 90 9000	037	—		
	039	—		039	—		
	099	47,01		099	24,15		
	400	42,12		400	21,14		
	...	77,56		...	45,28		
0406 20 90 9917	037	—	0406 40 50 9000	037	—		
	039	—		039	—		
	099	49,94		099	54,55		
	400	44,75		400	32,98		
	...	82,41		...	90,00		
0406 20 90 9919	037	—					
	039	—					
	099	55,82					
	400	50,02					
	...	92,10					

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	56,01		099	36,20
	400	32,98		400	20,01
	...	92,42		...	59,72
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	28,95
	039	—		039	28,95
	099	60,16		099	61,40
	400	60,16		400	61,40
	...	99,26		...	101,30
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	54,68
	400	62,17		400	40,19
	...	102,58		...	90,22
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	62,17		099	60,16
	400	62,17		400	60,16
	...	102,58		...	99,26
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	40,61
	039	—		039	40,61
	099	61,63		099	65,82
	400	44,53		400	57,27
	...	101,68		...	108,59
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	37,12
	039	—		039	37,12
	099	36,51		099	63,89
	400	18,57		400	63,89
	...	75,31		...	105,42
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	29,52
	039	—		039	29,52
	099	36,98		099	48,93
	400	21,16		400	48,93
	...	76,25		...	80,75
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	33,48	039	—	
	400	18,57	099	48,93	
	...	69,06	400	48,93	
0406 90 31 9119	037	—	...	80,75	
	039	—	0406 90 73 9900	037	—
	099	38,17		039	—
	400	25,56		099	52,63
	...	62,99		400	52,63
...	62,99	...		86,83	
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	037	—
	039	—		039	—
	099	38,17		099	51,97
	400	25,56		400	22,27
	...	62,99		...	85,75
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	037	—
	039	—		039	—
	099	34,36		099	34,88
	400	20,33		400	20,12
	...	56,69		...	71,94

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—	
	039	—	0406 90 86 9100	+	—	
	099	40,07	0406 90 86 9200	037	—	
	400	23,22		039	—	
	...	82,65		099	29,74	
0406 90 76 9500	037	—	400	27,65		
	039	—	...	61,34		
	099	38,60	0406 90 86 9300	037	—	
	400	23,22		039	—	
	...	79,62		099	30,78	
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30	
	039	—		...	63,48	
	099	32,73	0406 90 86 9400	037	—	
	400	18,14		039	—	
	...	67,50		099	34,58	
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28	
	039	—		...	71,32	
	099	40,07	0406 90 86 9900	037	—	
	400	20,12		039	—	
	...	82,65		099	43,80	
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24	
	039	—		...	90,34	
	099	40,07	0406 90 87 9100	+	—	
	400	23,22		0406 90 87 9200	037	—
	...	82,65			039	—
0406 90 79 9900	037	—			099	24,78
	039	—			400	24,78
	099	30,31	...		51,11	
	400	19,23	0406 90 87 9300	037	—	
	...	62,51		039	—	
0406 90 81 9900	037	—		099	28,27	
	039	—		400	28,02	
	099	53,71		...	58,31	
	400	47,61	0406 90 87 9400	037	—	
	...	88,63		039	—	
0406 90 85 9910	037	28,95		099	30,66	
	039	28,95		400	30,66	
	099	59,27		...	63,25	
	400	59,27	0406 90 87 9951	037	—	
	...	97,79		039	—	
0406 90 85 9991	037	—		099	42,19	
	039	—		400	42,19	
	099	54,68		...	87,04	
	400	40,19	0406 90 87 9971	037	—	
	...	90,22		039	—	
0406 90 85 9995	037	—		099	42,07	
	039	—		400	34,41	
	099	51,97		...	86,78	
	400	21,16	0406 90 87 9972	099	16,03	
	...	85,75		400	13,67	
		...		33,07		

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	37,66	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	***	77,68	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	42,07	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	***	86,78	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	36,51	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	24,08	2309 10 70 9600	+	32,32
	***	75,31	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 88 9100	+	—	2309 10 70 9800	+	40,63
0406 90 88 9105	037	—	2309 90 35 9010	+	—
	039	—	2309 90 35 9100	+	—
	099	52,46	2309 90 35 9200	+	—
	400	30,30	2309 90 35 9300	+	—
	***	86,56	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	31,84	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	***	52,55	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
			2309 90 70 9200	+	18,47
			2309 90 70 9300	+	23,09
			2309 90 70 9500	+	27,70
			2309 90 70 9600	+	32,32
			2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1879/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera, per quanto riguarda gli importi degli aiuti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1579/97 ⁽⁶⁾, ha stabilito, nell'allegato II, gli aiuti a favore dei prodotti lattiero-caseari;considerando che il regolamento (CE) n. 1878/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2219/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.⁽⁴⁾ GU L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.⁽⁵⁾ GU L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.⁽⁶⁾ GU L 214 del 6. 8. 1997, pag. 9.⁽⁷⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	— — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000	(1)	2,327
0401 10 90	— — altri	0401 10 90 9000	(1)	2,327
0401 20	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100	(1)	2,327
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500	(1)	3,597
0401 20 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100	(1)	2,327
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500	(1)	3,597
	— — superiore al 3 %:			
0401 20 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100	(1)	4,551
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500	(1)	5,302
0401 20 99	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100	(1)	4,551
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500	(1)	5,302
0401 30	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	— — inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100	(1)	6,803
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400	(1)	10,50
	— superiore al 17 %	0401 30 11 9700	(1)	15,77
0401 30 19	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100	(1)	6,803
	— superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400	(1)	10,50
	— superiore al 17 %	0401 30 19 9700	(1)	15,77
	— — superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 31	<ul style="list-style-type: none"> — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 35 % — superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % — superiore al 39 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0401 30 31 9100 0401 30 31 9400 0401 30 31 9700 	<ul style="list-style-type: none"> (¹) (¹) (¹) 	<ul style="list-style-type: none"> 38,32 59,85 66,00
0401 30 39	<ul style="list-style-type: none"> — — — altri: <ul style="list-style-type: none"> — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 35 % — superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 % — superiore al 39 % — — superiore al 45 %: 	<ul style="list-style-type: none"> 0401 30 39 9100 0401 30 39 9400 0401 30 39 9700 	<ul style="list-style-type: none"> (¹) (¹) (¹) 	<ul style="list-style-type: none"> 38,32 59,85 66,00
0401 30 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri: <ul style="list-style-type: none"> — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 68 % — superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % — superiore all'80 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0401 30 91 9100 0401 30 91 9400 0401 30 91 9700 	<ul style="list-style-type: none"> (¹) (¹) (¹) 	<ul style="list-style-type: none"> 75,22 110,55 129,01
0401 30 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — altri: <ul style="list-style-type: none"> — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 68 % — superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 % — superiore all'80 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0401 30 99 9100 0401 30 99 9400 0401 30 99 9700 	<ul style="list-style-type: none"> (¹) (¹) (¹) 	<ul style="list-style-type: none"> 75,22 110,55 129,01
ex 0402	Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 1,5 %	<ul style="list-style-type: none"> 0402 10 11 9000 0402 10 19 9000 	<ul style="list-style-type: none"> (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 59,85
ex 0402	Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di grassi non superiore a 27 %	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 11 9900 0402 21 19 9900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 102,60
0402 21 11	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: <ul style="list-style-type: none"> — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % — — — — altri: 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 11 9200 0402 21 11 9300 0402 21 11 9500 0402 21 11 9900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 59,85 90,54 95,38 102,60
0402 21 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % — — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %: 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 19 9300 0402 21 19 9500 0402 21 19 9900 	<ul style="list-style-type: none"> (⁴) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 90,54 95,38 102,60

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	– Burro:			
	– – avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	– – – Burro naturale:			
0405 10 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	– – – Burro ricombinato:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	– – – Burro di siero di latte:			
	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	– – – – altro:			
	– – – – – avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	– – – – – uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	– – altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	– Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	– – – – uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	– altri:			
0405 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	– – altri	0405 90 90 9000		180,50

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon-tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di matere grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini ⁽¹⁾ :					
ex 0406 90 23	— — — Edam	47	40	0406 90 23 9900	(²)	75,31
ex 0406 90 25	— — — Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	(²)	76,25
ex 0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsøe:					
	— — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	— — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	(²)	71,94
	— — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	44	45	0406 90 76 9400	(²)	82,65
	— — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	(²)	79,62
ex 0406 90 78	— — — — — Gouda:					
	— — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(²)	67,50
	— — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(²)	82,65
	— — — — — altri	45	55	0406 90 78 9500	(²)	82,65
ex 0406 90 79	— — — — — Esrom, Italico, Kernham, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(²)	62,51
ex 0406 90 81	— — — — — Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	44	0406 90 81 9900	(²)	88,63
ex 0406 90 86	— — — — — superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	— — — — — formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	— — — — — altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	— — — — — inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(²)	61,34
	— — — — — uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(²)	63,48
	— — — — — uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(²)	71,32
	— — — — — uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(²)	90,34
ex 0406 90 87	— — — — — superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	— — — — — formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	— — — — — altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	— — — — — inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(²)	51,11
	— — — — — uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(²)	58,31
	— — — — — uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(²)	63,25

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 87 (segue)	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(¹)	87,04
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(¹)	86,78
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(¹)	33,07
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(¹)	77,68
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(¹)	86,78
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(¹)	75,31
ex 0406 90 88	----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 88 9100		—
	----- altri:					
	----- altri:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca: uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	60	10	0406 90 88 9300	(²)	52,55

(¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.

(²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.

(³) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.

(⁴) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.

L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.

Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22) modificato.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:

— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare

— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto»

REGOLAMENTO (CE) N. 1880/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 2993/94 che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore lattiero-caseario nel quadro del regime previsto dagli articoli da 2 a 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime di approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie;considerando che il regolamento (CE) n. 2993/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/97⁽⁶⁾, ha fissato l'importo degli aiuti per i prodotti lattiero-caseari;

considerando che il regolamento (CE) n. 1878/97 della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restitu-

zioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽⁷⁾, ha fissato le restituzioni per gli stessi prodotti; che, per tener conto di tali modifiche, occorre adattare l'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2993/94 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 316 del 9. 12. 1994, pag. 11.⁽⁶⁾ GU L 214 del 6. 8. 1997, pag. 15.⁽⁷⁾ Vedi pagina 41 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

(in FCU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (1):			
0401 10	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
0401 10 10	– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000	(1)	2,327
0401 10 90	– – altri	0401 10 90 9000	(1)	2,327
0401 20	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 3 %:			
0401 20 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100	(1)	2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500	(1)	3,597
0401 20 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100	(1)	2,327
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9500	(1)	3,597
	– – superiore al 3 %:			
0401 20 91	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 91 9100	(1)	4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 4 %	0401 20 91 9500	(1)	5,302
0401 20 99	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9100	(1)	4,551
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 4 %	0401 20 99 9500	(1)	5,302
0401 30	– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
	– – inferiore o uguale al 21 %:			
0401 30 11	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 11 9100	(1)	6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400	(1)	10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 11 9700	(1)	15,77
0401 30 19	– – – altri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 10 %	0401 30 19 9100	(1)	6,803
	– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 19 9400	(1)	10,50
	– superiore al 17 %	0401 30 19 9700	(1)	15,77
	– – superiore al 21 % ed inferiore o uguale al 45 %:			
0401 30 31	– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100	(1)	38,32
	– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400	(1)	59,85
	– superiore al 39 %	0401 30 31 9700	(1)	66,00

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0401 30 39	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100	(1)	38,32
	— superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400	(1)	59,85
	— superiore al 39 %	0401 30 39 9700	(1)	66,00
	— — superiore al 45 %:			
0401 30 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100	(1)	75,22
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 91 9400	(1)	110,55
	— superiore all'80 %	0401 30 91 9700	(1)	129,01
0401 30 99	— — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100	(1)	75,22
	— superiore al 68 % e inferiore o uguale all'80 %	0401 30 99 9400	(1)	110,55
	— superiore all'80 %	0401 30 99 9700	(1)	129,01
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
0402 10	— in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (7):			
	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2):			
0402 10 11	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	(2)	59,85
0402 10 19	— — — altri:	0402 10 19 9000	(2)	59,85
	— — — altri (2):			
0402 10 91	— — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(2)	0,5985
0402 10 99	— — — altri	0402 10 99 9000	(2)	0,5985
	— in polvere, in granuli e in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (7):			
0402 21	— — senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (2):			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
0402 21 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(2)	59,85
	— superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(2)	90,54
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(2)	95,38
	— superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(2)	102,60
	— — — — altri:			
0402 21 17	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %:	0402 21 17 9000	(2)	59,85
0402 21 19	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % ma inferiore o uguale al 27 %:			
	— inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(1)	90,54
	— superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(2)	95,38
	— superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(2)	102,60
	— — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 21 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 91 9100 0402 21 91 9200 0402 21 91 9300 0402 21 91 9400 0402 21 91 9500 0402 21 91 9600 0402 21 91 9700 0402 21 91 9900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 103,34 104,05 105,34 112,58 115,09 124,73 130,38 136,76
0402 21 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri: <ul style="list-style-type: none"> — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 28 % — superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 % — superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 % — superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 % — superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 % — superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 % — superiore al 79 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 21 99 9100 0402 21 99 9200 0402 21 99 9300 0402 21 99 9400 0402 21 99 9500 0402 21 99 9600 0402 21 99 9700 0402 21 99 9900 	<ul style="list-style-type: none"> (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) (²) 	<ul style="list-style-type: none"> 103,34 104,05 105,34 112,58 115,09 124,73 130,38 136,76
ex 0402 29	<ul style="list-style-type: none"> — — — — altri (¹): — — — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %: — — — — altri: 			
0402 29 15	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 15 9200 0402 29 15 9300 0402 29 15 9500 0402 29 15 9900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,5985 0,9054 0,9538 1,0262
0402 29 19	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri: — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale all'11 % — superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 % — superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 % — superiore al 25 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 19 9200 0402 29 19 9300 0402 29 19 9500 0402 29 19 9900 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 0,5985 0,9054 0,9538 1,0262
0402 29 91	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg: — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 91 9100 0402 29 91 9500 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 1,0334 1,1258
0402 29 99	<ul style="list-style-type: none"> — — — — — altri: — aventi tenore, in peso, di materie grasse: <ul style="list-style-type: none"> — inferiore o uguale al 41 % — superiore al 41 % 	<ul style="list-style-type: none"> 0402 29 99 9100 0402 29 99 9500 	<ul style="list-style-type: none"> (³) (³) 	<ul style="list-style-type: none"> 1,0334 1,1258

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 91	– altri:			
	– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti ⁽²⁾ :			
	– – – aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
0402 91 11	– – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– – – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– – – – – inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9110	⁽²⁾	2,327
	– – – – – superiore al 3 %	0402 91 11 9120	⁽²⁾	4,551
	– – – – – uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – inferiore o uguale al 3 %	0402 91 11 9310	⁽²⁾	13,30
	– – – – – superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 11 9350	⁽²⁾	16,29
	– – – – – superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	⁽²⁾	19,81
0402 91 19	– – – – – altri:			
	– – – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– – – – – inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9110	⁽²⁾	2,327
	– – – – – superiore al 3 %	0402 91 19 9120	⁽²⁾	4,551
	– – – – – uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	– – – – – inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	⁽²⁾	13,30
	– – – – – superiore al 3 % e inferiore o uguale al 7,4 %	0402 91 19 9350	⁽²⁾	16,29
	– – – – – superiore al 7,4 %	0402 91 19 9370	⁽²⁾	19,81
	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % ed inferiore o uguale al 10 %:			
0402 91 31	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	– – – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– – – – – inferiore al 15 % in peso	0402 91 31 9100	⁽²⁾	8,991
	– – – – – uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	⁽²⁾	23,42
0402 91 39	– – – – – altri:			
	– – – – – aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa:			
	– – – – – inferiore al 15 % in peso	0402 91 39 9100	⁽²⁾	8,991
	– – – – – uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	⁽²⁾	23,42
	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
0402 91 51	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 51 9000	⁽²⁾	10,50
0402 91 59	– – – – – altri	0402 91 59 9000	⁽²⁾	10,50
	– – – – – aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %:			
0402 91 91	– – – – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 91 91 9000	⁽²⁾	75,22
0402 91 99	– – – – – altri	0402 91 99 9000	⁽²⁾	75,22

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99	— — altri:			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
0402 99 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9110	(¹)	0,0233
	— superiore al 3 % e inferiore al 6,9 %	0402 99 11 9130	(¹)	0,0456
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 9150	(¹)	0,1269
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 11 9310	(⁴)	15,33
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 11 9330	(⁴)	18,40
	— superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(⁴)	24,46
0402 99 19	— — — — altri:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (¹):			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9110	(¹)	0,0233
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9130	(¹)	0,0456
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 9150	(¹)	0,1269
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso ed aventi tenore, in peso, di materie grasse (*):			
	— inferiore o uguale al 3 %	0402 99 19 9310	(⁴)	15,33
	— superiore al 3 % e inferiore o uguale al 6,9 %	0402 99 19 9330	(⁴)	18,40
	— superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(⁴)	24,46
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % ed inferiore o uguale al 4 %:			
0402 99 31	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (¹)	0402 99 31 9110	(¹)	0,0975
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 31 9150	(⁴)	25,47
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (¹)	0402 99 31 9300	(¹)	0,3832
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (¹)	0402 99 31 9500	(¹)	0,6600
0402 99 39	— — — — altri:			
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore al 15 % in peso (¹)	0402 99 39 9110	(¹)	0,0975
	— aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso (⁴)	0402 99 39 9150	(⁴)	25,97
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 % (¹)	0402 99 39 9300	(¹)	0,3832
	— aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 % (¹)	0402 99 39 9500	(¹)	0,6600

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
0402 99 91	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 45 %: — — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ⁽¹⁾	0402 99 91 9000	(2)	0,7522
0402 99 99	— — — — altri ⁽¹⁾	0402 99 99 9000	(2)	0,7522
ex 0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
0405 10	— Burro:			
	— — avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %:			
	— — — Burro naturale:			
0405 10 11	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 11 9500		176,10
	— — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 11 9700		180,50
0405 10 19	— — — — altro:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 19 9500		176,10
	— — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 19 9700		180,50
0405 10 30	— — — Burro ricombinato:			
	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9100		176,10
	— — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9300		180,50
	— — — — — altro:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 30 9500		176,10
	— — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 30 9700		180,50
0405 10 50	— — — Burro di siero di latte:			
	— — — — in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9100		176,10
	— — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9300		180,50
	— — — — — altro:			
	— — — — — avente tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — — uguale o superiore a 80 % ma inferiore a 82 %	0405 10 50 9500		176,10
	— — — — — uguale o superiore a 82 %	0405 10 50 9700		180,50
0405 10 90	— — altro	0405 10 90 9000		187,10
ex 0405 20	— Paste da spalmare lattiere:			
0405 20 90	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % ed inferiore a 80 %:			
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
	— — — — superiore a 75 % ed inferiore a 78 %	0405 20 90 9500		165,09
	— — — — uguale o superiore a 78 %	0405 20 90 9700		171,69
0405 90	— altri:			
0405 90 10	— — aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %	0405 90 10 9000		228,00
0405 90 90	— — altri	0405 90 90 9000		180,50

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon-tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406	Formaggi e latticini (1):					
ex 0406 30	— Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere (2):					
	— — altri:					
	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 36 % ed un tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca:					
ex 0406 30 31	— — — — inferiore o uguale al 48 %:					
	— — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	— — — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	— — — — — — — inferiore al 20 %	60		0406 30 31 9710	(1)	17,88
	— — — — — — — uguale o superiore al 20 %	60	20	0406 30 31 9730	(1)	26,24
	— — — — — — — uguale o superiore al 43 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	— — — — — — — — inferiore al 20 %	57		0406 30 31 9910	(1)	17,88
	— — — — — — — — uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	57	20	0406 30 31 9930	(1)	26,24
	— — — — — — — — uguale o superiore al 40 %	57	40	0406 30 31 9950	(1)	38,17
ex 0406 30 39	— — — — superiore al 48 %:					
	— — — — — aventi tenore, in peso, di sostanza secca:					
	— — — — — — uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	60	48	0406 30 39 9500	(1)	26,24
	— — — — — — uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	57	48	0406 30 39 9700	(1)	38,17
	— — — — — — — uguale o superiore al 46 % e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca:					
	— — — — — — — — inferiore al 55 %	54	48	0406 30 39 9930	(1)	38,17
	— — — — — — — — uguale o superiore al 55 %	54	55	0406 30 39 9950	(1)	43,16
ex 0406 30 90	— — — aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 36 %	54	79	0406 30 90 9000	(1)	45,28
ex 0406 90 23	— — — Edam	47	40	0406 90 23 9900	(1)	75,31
ex 0406 90 25	— — — Tilsit	47	45	0406 90 25 9900	(1)	76,25
ex 0406 90 27	— — — Butterkäse	52	45	0406 90 27 9900	(1)	69,06
ex 0406 90 76	— — — — — Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsoc:					
	— — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
	— — — — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	50	45	0406 90 76 9300	(1)	71,94
	— — — — — — — — aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	46	55	0406 90 76 9400	(1)	82,65
	— — — — — — — — aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	46	55	0406 90 76 9500	(1)	79,62

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammon-tare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 78	----- Gouda:					
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	50	20	0406 90 78 9100	(¹)	67,50
	----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	45	48	0406 90 78 9300	(¹)	82,65
	----- altri	45	55	0406 90 78 9500	(¹)	82,65
ex 0406 90 79	----- Esrom, Italic, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	56	40	0406 90 79 9900	(¹)	62,51
ex 0406 90 81	----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	44	45	0406 90 81 9900	(¹)	88,63
ex 0406 90 86	----- superiore al 47 % ed uguale o inferiore al 52 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte			0406 90 86 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	52		0406 90 86 9200	(¹)	61,34
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	51	5	0406 90 86 9300	(¹)	63,48
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	47	19	0406 90 86 9400	(¹)	71,32
	----- uguale o superiore al 39 %	40	39	0406 90 86 9900	(¹)	90,34
ex 0406 90 87	----- superiore al 52 % ed uguale o inferiore al 62 %:					
	----- formaggi ottenuti da siero di latte diversi dal Manouri			0406 90 87 9100		—
	----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
	----- inferiore al 5 %	60		0406 90 87 9200	(¹)	51,11
	----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	55	5	0406 90 87 9300	(¹)	58,31
	----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	53	19	0406 90 87 9400	(¹)	63,25
	----- uguale o superiore al 40 %:					
	----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	45	45	0406 90 87 9951	(¹)	87,04
	----- Maasdam	45	45	0406 90 87 9971	(¹)	86,78
	----- Manouri	43	53	0406 90 87 9972	(¹)	33,07
	----- Hushallsost	46	45	0406 90 87 9973	(¹)	77,68
	----- Murukoloinen	41	50	0406 90 87 9974	(¹)	86,78
	----- altri	47	40	0406 90 87 9979	(¹)	75,31

(in ECU/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice NC	Designazione delle merci	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)			
ex 0406 90 88	<p>----- superiore al 62 % ed uguale o inferiore al 72 %:</p> <p>----- formaggi ottenuti da siero di latte</p> <p>----- altri:</p> <p>----- altri:</p> <p>----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:</p> <p>----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %</p>	60	10	0406 90 88 9100		—
				0406 90 88 9300	(¹)	52,55

- (¹) Se si tratta di un prodotto composto appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, non è concesso alcun aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati.
- (²) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
Se si tratta di un prodotto composto, appartenente a questo codice, contenente siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti, la parte che rappresenta il siero di latte e/o il lattosio e/o la caseina e/o i caseinati aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'ammontare dell'aiuto.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:
— il tenore reale in peso di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (³) Per il calcolo del tenore in peso di materie grasse, non deve essere preso in considerazione il peso delle materie non lattiche e/o del siero di latte e/o del lattosio e/o della caseina e/o dei caseinati aggiunti.
L'ammontare dell'aiuto per 100 kg di prodotti appartenenti a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
a) importo indicato, moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto.
Tuttavia, se sono stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per kg indicato è moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuto in 100 kg di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22) modificato.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve specificare:
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁴) L'ammontare dell'aiuto per 100 kg del prodotto appartenente a questo codice è uguale alla somma dei seguenti elementi:
a) importo per 100 kg indicati.
Tuttavia, nel caso in cui siano stati aggiunti al prodotto siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati, l'importo per 100 kg indicato è:
— moltiplicato per il peso della parte lattica, diversa dal siero di latte e/o dal lattosio e/o dalla caseina e/o dai caseinati aggiunti, contenuta in 100 kg di prodotto, e poi
— diviso per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;
b) un elemento calcolato conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95.
Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se siano stati aggiunti o meno siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati. In caso affermativo l'interessato deve precisare:
— il tenore reale, in peso, di siero di latte e/o lattosio e/o caseina e/o caseinati aggiunti per 100 kg di prodotto finito, e in particolare
— il tenore di lattosio del siero di latte aggiunto.
- (⁵) L'aiuto applicabile ai formaggi presentati in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, cioè detratto il peso del liquido.
- (⁶) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo degli aiuti. Per l'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nell'apposita dichiarazione se siano state aggiunte o meno sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore reale, in peso, delle sostanze non lattiche e/o di caseina e/o di caseinati e/o di siero di latte e/o derivati dal siero di latte e/o di lattosio e/o di permeato e/o dei prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunti in 100 kg di prodotto finito.
- (⁷) L'ammontare dell'aiuto per il latte condensato congelato è pari a quello applicabile ai prodotti delle sottovoci 0402 91 e, rispettivamente, 0402 99.

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1487/95 che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle isole Canarie di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1209/97⁽⁴⁾; che, per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni destinati alle isole Canarie, è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che,

tenendo conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie, conformemente a quanto indicato nell'allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1487/95 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 145 del 29. 6. 1995, pag. 63.⁽⁴⁾ GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 35.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 9000	7,4
0203 22 11 9100	11,1
0203 22 19 9100	7,4
0203 29 11 9100	7,4
0203 29 13 9100	11,1
0203 29 15 9100	7,4
0203 29 55 9110	12,5

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera, e che stabilisce gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,considerando che gli importi degli aiuti per la fornitura alle Azzorre e a Madera di prodotti del settore delle carni suine sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1210/97⁽⁴⁾; che per il calcolo dell'aiuto a favore dei prodotti del settore delle carni suine destinati alle Azzorre e a Madera è necessario prendere in considerazione il rapporto esistente tra gli aiuti a favore dei cereali e gli aiuti a favore delle carni suine; che tenendo

conto delle variazioni dei corsi e dei prezzi dei prodotti cerealicoli nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, è necessario fissare nuovamente l'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera, conformemente a quanto indicato in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 1725/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.⁽²⁾ GU L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 1.⁽³⁾ GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 95.⁽⁴⁾ GU L 170 del 28. 6. 1997, pag. 37.

ALLEGATO

«ALLEGATO II

Aiuti concessi per i prodotti di cui all'allegato I, provenienti dal mercato della Comunità

(in ECU/100 kg peso netto)

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 11 10 9000	7,4
0203 12 11 9100	11,1
0203 12 19 9100	7,4
0203 19 11 9100	7,4
0203 19 13 9100	11,1
0203 19 15 9100	7,4
0203 19 55 9110	12,5
0203 19 55 9310	12,5
0203 21 10 9000	7,4
0203 22 11 9100	11,1
0203 22 19 9100	7,4
0203 29 11 9100	7,4
0203 29 13 9100	11,1
0203 29 15 9100	7,4
0203 29 55 9110	12,5

Nota: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).*

REGOLAMENTO (CE) N. 1883/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, e del mercato di Ceuta e Melilla sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire a Ceuta, Melilla e ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP l'accesso al frumento tenero, visto l'attuale contesto dei mercati, a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

considerando che è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori;

considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n.

3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1404/97⁽⁶⁾, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo a Ceuta, Melilla, o nel paese o nei paesi ACP indicati dal presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta per il frumento tenero una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di Ceuta, Melilla, di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.
3. La gara è aperta fino al 18 dicembre 1997. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 500 t per Ceuta e Melilla, e ad almeno 1 000 t per i paesi ACP di cui all'allegato I.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:
 - l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di Ceuta, Melilla o di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede a Ceuta, Melilla o in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per esportazione, a destinazione di Ceuta, Melilla, di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 5.

paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra ottobre 1997 e febbraio 1998. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;

- sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato. Gli offerenti non possono presentare contemporaneamente diverse offerte per lo stesso contratto.

All'atto della trasmissione delle offerte presentate gli Stati membri ne informano la Commissione, menzionando il nome degli offerenti di cui trattasi.

Articolo 5

1. Il titolo obbliga ad esportare a Ceuta, Melilla o nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Per i paesi ACP e limitatamente al 30 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrante nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

2. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

3. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

L'obbligo di esportare e importare a Ceuta, Melilla o nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 20 ECU per tonnellata. Questa cauzione viene costituita al momento del rilascio del titolo di esportazione.

L'importo di 20 ECU per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo a Ceuta, Melilla o nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 1, paragrafo 2. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (1).

Articolo 7

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione (2), i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 8

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di fissare una tassa minima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione.

3. Ove venga fissata una tassa minima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non sia inferiore a detta tassa minima.

Articolo 9

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato III.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 10

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

(2) GU L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seicelle
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Camerun	Maurizio
Burkina Faso	Guinea Equatoriale	Angola
Gambia	São Tomé e Príncipe	Zambia
Guinea Bissau	Gabon	Malawi
Guinea	Congo	Mozambico
Capo Verde	Repubblica democratica del	Namibia
Sierra Leone	Congo	Botswana
Liberia	Ruanda	Zimbabwe
Costa d'Avorio	Burundi	Lesotho
Ghana		Swaziland
Togo		Gibuti
		Etiopia
		Eritrea

*ALLEGATO II***Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP**

[Regolamento (CE) n. 1883/97]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3	
		A	B
		Importo della tassa all'esportazione in ECU/t	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/t
1			
2			
3			
ecc.			

ALLEGATO III

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

DG VI (C-1):

- telex: — 22037 AGREC B
- 22070 AGREC B (Caratteri greci)
- telefax: — 295 25 15
- 296 49 56.

REGOLAMENTO (CE) N. 1884/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 1339/97 che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/97⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 1883/97 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara per l'esportazione di frumento tenero verso Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP; che è quindi opportuno modificare le destinazioni previste dal regolamento (CE) n. 1339/97 della Commissione⁽⁶⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 815/97⁽⁸⁾, in caso di differenziazione del tasso della restituzione a seconda della destinazione, il pagamento della restituzione è subordinato in particolare alla presentazione della prova che il prodotto è stato importato tal quale nel paese terzo o in uno dei paesi terzi per i quali è prevista la restituzione; che l'obbligo di presentare tale prova è previsto nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1883/97 per le esportazioni di grano tenero a destinazione di Ceuta, Melilla e alcuni Stati ACP; che le esportazioni a destinazione di altri paesi terzi nel quadro della gara indetta dal regolamento (CE) n. 1339/97 avvengono a condizioni meno favorevoli; che il rischio di frodi è quindi limitato; che, per non ostacolare tali esportazioni

verso gli altri paesi terzi, è necessario rinunciare alla presentazione della prova di arrivo; che può essere considerato sufficiente un certificato, rilasciato dalle competenti autorità degli Stati membri, attestante che i prodotti hanno lasciato il territorio doganale della Comunità a bordo di una nave idonea alla navigazione marittima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1339/97 è modificato come segue:

1) Il titolo è sostituito dal seguente testo:

«che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

2) All'articolo 1 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. L'aggiudicazione riguarda il frumento tenero destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed i paesi ACP di cui all'allegato III.»

3) Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo 4 bis

«Articolo 4 bis

In deroga alle disposizioni dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87, la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore compri che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari a almeno 1 500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.»

4) Il titolo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

«Gara settimanale per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo esclusi Ceuta, Melilla ed alcuni paesi ACP.»

5) È aggiunto il seguente allegato III:

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 174 del 2. 7. 1997, pag. 10.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 69 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU L 116 del 6. 5. 1997, pag. 22.

*ALLEGATO III

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania	Ciad	Seicelle
Mali	Centrafrica	Comore
Niger	Benin	Madagascar
Senegal	Camerun	Maurizio
Burkina Faso	Guinea Equatoriale	Angola
Gambia	São Tomé e Príncipe	Zambia
Guinea Bissau	Gabon	Malawi
Guinea	Congo	Mozambico
Capo Verde	Repubblica Democratica del	Namibia
Sierra Leone	Congo	Botswana
Liberia	Ruanda	Zimbabwe
Costa d'Avorio	Burundi	Lesotho
Ghana		Swaziland
Togo		Gibuti
		Etiopia
		Eritrea*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1885/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che modifica il regolamento (CE) n. 1777/97 relativo alla fornitura di cereali a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24 paragrafo 1, lettera b),

considerando che il regolamento (CE) n. 1777/97 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara per la consegna di un aiuto alimentare di cereali; che è necessario modificare alcune condizioni figuranti nell'allegato del citato regolamento, in particolare la fase di consegna per il lotto C; che per ragioni di chiarezza è necessario annullare il lotto C e incorporare la corrispondente quantità nel lotto B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1777/97 è modificato come segue:

- 1) Il lotto C è annullato.
- 2) Il lotto B è sostituito dal lotto B figurante in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 166 del 5. 7. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 252 del 16. 9. 1997, pag. 1.

ALLEGATO

•LOTTO B

1. **Azione n. (1):** 228/96 (B1); 18/97 (B2).
2. **Programma:** 1996 e 1997.
3. **Beneficiario (2):** World Food Programme (PAM), via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma [tel.: (39-6) 5228 2988; fax: 5228 2844/3; telex: 626675 WFP I].
4. **Rappresentante del beneficiario:** da designarsi dal beneficiario
5. **Luogo o paese di destinazione:** Bolivia.
6. **Prodotto da mobilitare:** frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce (3) (4):** GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 [II.A.1.a].
8. **Quantitativo globale (t):** 9 612.
9. **Numero di lotti:** 1 in 2 partite (B1: 4 612 tonnellate; B2: 5 000 tonnellate).
10. **Condizionamento e marcatura (5) (7):** GU C 267 del 13. 9. 1996, pag. 1 (1.0 A 1.c. 2.c e B.3). GU C 114 del 29. 4. 1991, pag. 1 (II.A.3).
Lingua da utilizzare per la marcatura: spagnolo.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto:** mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura:** reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco:** —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario:** —
15. **Porto di sbarco:** —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco:** WFP warehouse, Elalto.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco:** dal 10 al 23. 11. 1997.
18. **Data limite per la fornitura:** 4. 1. 1998.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura:** gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte:** 14. 10. 1997, [ore 12 (ora di Bruxelles)].
21. **In caso di seconda gara:**
 - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 28. 10. 1997; [ore 12 (ora di Bruxelles)];
 - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto di imbarco: dal 24. 11 al 7. 12. 1997;
 - c) data limite per la fornitura: 18. 1. 1998.
22. **Importo della garanzia di gara:** 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura:** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte e le garanzie di gara (1):** Bureau de l'aide alimentaire, à l'attention de Monsieur T. Vestergaard, Bâtiment Loi 130, bureau 7/46, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles, telex: 25670 AGREC B; telefax: (32-2) 296 70 03/296 70 04 (esclusivamente).
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (6):** restituzione applicabile il 30. 9. 1997, fissata dal regolamento (CE) n. 1699/97 (GU L 239 del 30. 8. 1997, pag. 24).

REGOLAMENTO (CE) N. 1886/97 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 1997

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la centottantanovesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1304/97⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1815/97⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la centottantanovesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni, risulta opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento;

considerando che le quantità offerte superano attualmente le quantità che possono essere acquistate; che di conseguenza è opportuno applicare alle quantità da acquistare un coefficiente di riduzione ovvero, se del caso, in

funzione della differenza di prezzo e delle quantità offerte, di vari coefficienti di riduzione, conformemente al disposto dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la centottantanovesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 266 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 2 567 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 254 ECU e inferiore o uguale a 264 ECU si applica un coefficiente pari al 30 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 264 ECU si applica un coefficiente del 12 %;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 266 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
- la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti anteriori accettata è di 7 283 tonnellate,
- alle quantità offerte ad un prezzo inferiore o uguale a 255 ECU si applica un coefficiente pari al 75 %,
- alle quantità offerte ad un prezzo superiore a 255 ECU e inferiore o uguale a 264 ECU si applica un coefficiente pari al 60 %, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2456/93 e a quelle offerte ad un prezzo superiore a 264 ECU si applica un coefficiente del 12 %.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 257 del 20. 9. 1997, pag. 12.

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prolungato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 29 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1887/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i

valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (1)	Valore forfettario all'importazione
ex 0707 00 25	060	81,7
	999	81,7
0709 90 79	052	72,0
	999	72,0
0805 30 30	388	74,8
	524	54,8
	528	58,4
	999	62,7
0806 10 40	052	94,2
	064	45,0
	400	207,0
	999	115,4
	0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052
0808 20 57	064	47,8
	388	99,6
	400	81,4
	528	52,5
	528	64,8
	804	87,9
	999	72,3
	052	100,6
0809 30 41, 0809 30 49	064	86,5
	999	93,5
	052	168,0
	400	139,7
0809 40 30	624	180,5
	999	162,7
	052	57,5
	060	53,0
	064	81,3
	066	54,6
	068	30,4
	400	109,9
	624	146,5
999	76,2	

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1888/97 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 1997****che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68, la differenza fra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di tale regolamento, sul mercato mondiale e nella Comunità, può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione di determinate carni bovine e conserve di carne sono state adottate dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 32/82⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3169/87⁽⁴⁾, (CEE) n. 1964/82⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3169/87, e (CEE) n. 2388/84⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3661/92⁽⁷⁾;

considerando che l'applicazione di queste regole e criteri alla situazione prevedibile dei mercati nel settore delle carni bovine ha come conseguenza che la restituzione deve essere fissata come sotto indicato;

considerando che, data l'attuale situazione del mercato nella Comunità e le possibilità di smercio, segnatamente in taluni paesi terzi, devono essere concesse restituzioni all'esportazione, da un lato, di bovini da macello di peso vivo superiore a 220 kg ma non superiore a 300 kg e, dall'altro, di bovini adulti di peso vivo uguale o superiore a 300 kg;

considerando che è inoltre opportuno concedere restituzioni all'esportazione verso determinate destinazioni di talune carni fresche o refrigerate che figurano nell'allegato al codice NC 0201, di talune carni congelate che figurano nell'allegato al codice NC 0202, di certe frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 0206 e di talune

preparazioni e conserve di carni o frattaglie che figurano nell'allegato al codice NC 1602 50 10;

considerando che, tenuto conto delle caratteristiche estremamente differenti dei prodotti di cui ai codici prodotti 0201 20 90 700 e 0202 20 90 100 utilizzate in materia di restituzioni, è opportuno concedere la restituzione soltanto per i pezzi nei quali il peso delle ossa non supera un terzo;

considerando che, per quanto riguarda le carni della specie bovina, disossate, salate e secche esistono correnti commerciali tradizionali a destinazione della Svizzera; che, nella misura necessaria al mantenimento di tali scambi, è opportuno fissare per la restituzione un importo che copra la differenza fra i prezzi sul mercato svizzero e i prezzi all'esportazione degli Stati membri; che esistono possibilità di esportazione di tali carni e delle carni salate, secche ed affumicate, verso alcuni paesi terzi dell'Africa e del Medio e Vicino Oriente; che è necessario tener conto di tale situazione, fissando una restituzione in conformità;

considerando che per alcune altre presentazioni di conserve di carni e di frattaglie, figuranti nell'allegato ai codici NC da 1602 50 31 a 1602 50 80, la partecipazione della Comunità al commercio internazionale può essere mantenuta accordando una restituzione di un importo calcolato tenendo conto di quella concessa fino ad oggi agli esportatori;

considerando che, per quanto riguarda gli altri prodotti del settore delle carni bovine, è inopportuno fissare una restituzione, in quanto la partecipazione della Comunità al commercio mondiale è trascurabile;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1490/97⁽⁹⁾, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione; che, per ragioni di chiarezza, è necessario identificare le destinazioni in un allegato separato;

considerando che, per semplificare le formalità doganali che gli operatori devono espletare all'esportazione, è opportuno allineare gli importi delle restituzioni per l'insieme delle carni congelate su quelle concesse per le carni fresche o refrigerate diverse dalle carni provenienti da bovini maschi adulti;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.⁽³⁾ GU L 4 dell'8. 1. 1982, pag. 11.⁽⁴⁾ GU L 301 del 24. 10. 1987, pag. 21.⁽⁵⁾ GU L 212 del 21. 7. 1982, pag. 48.⁽⁶⁾ GU L 221 del 18. 8. 1984, pag. 28.⁽⁷⁾ GU L 370 del 19. 12. 1992, pag. 16.⁽⁸⁾ GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.⁽⁹⁾ GU L 202 del 30. 7. 1997, pag. 24.

considerando che in taluni casi l'esperienza ha mostrato che è spesso difficile quantificare le altre carni rispetto a quelle ottenute dalla sola specie bovina e contenute nelle preparazioni e conserve di cui al codice NC 1602 50; che è pertanto opportuno isolare i prodotti della sola specie bovina e creare una nuova voce per i miscugli di carni o di frattaglie; che per rafforzare il controllo dei prodotti diversi dai miscugli di carni o di frattaglie, è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽²⁾;

considerando che per evitare abusi in sede di esportazione di taluni riproduttori di razza pura occorre differenziare la restituzione per le femmine in funzione della loro età;

considerando che esistono possibilità di esportazione verso alcuni paesi terzi di giovenche diverse da quelle da macello, ma che per evitare gli abusi è opportuno stabilire modalità di controllo che consentano di accertare che si tratta di animali d'età non superiore a 36 mesi;

considerando che, nonostante la suddivisione della nomenclatura combinata relativa alle preparazioni e conserve di carni diverse da quelle non cotte di cui al codice NC 1602 50, l'esperienza dimostra che è possibile sopprimere vari prodotti del codice NC 1602 50 31 dalla nomenclatura restituzioni ed adeguare quindi l'elenco dei prodotti del codice NC 1602 50 80;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione è concessa la restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 nonché i rispettivi importi sono fissati nell'allegato del presente regolamento.
2. Le destinazioni sono indicate nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

La concessione della restituzione per il prodotto di cui al codice 0102 90 59 9000 della nomenclatura delle restituzioni e per le esportazioni verso i paesi terzi della zona 10 di cui all'allegato II del presente regolamento è subordinata alla presentazione, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, dell'originale o di una copia del certificato veterinario firmato da un veterinario ufficiale, nel quale si attesti che trattasi effettivamente di giovenche d'età inferiore a 36 mesi. Il certificato originale è restituito all'esportatore mentre la copia, certificata conforme dalle autorità doganali, è allegata alla domanda di pagamento della restituzione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 26 settembre 1997, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso vivo —			— Peso netto —
0102 10 10 9120	01	61,50	0201 20 20 9120	02	69,50
0102 10 10 9130	02	33,00		03	47,50
	03	23,00		04	24,00
	04	11,50	0201 20 30 9110 (1)	02	84,50
0102 10 30 9120	01	61,50		03	58,50
0102 10 30 9130	02	33,00		04	28,50
	03	23,00	0201 20 30 9120	02	50,00
	04	11,50		03	35,00
0102 10 90 9120	01	61,50		04	17,50
0102 90 41 9100	02	54,50	0201 20 50 9110 (1)	02	147,50
0102 90 51 9000	02	33,00		03	98,50
	03	23,00		04	49,00
	04	11,50	0201 20 50 9120	02	88,00
0102 90 59 9000	02	33,00		03	61,00
	03	23,00		04	30,00
	04	11,50	0201 20 50 9130 (1)	02	84,50
	10	54,50 (9)		03	58,50
0102 90 61 9000	02	33,00		04	28,50
	03	23,00	0201 20 50 9140	02	50,00
	04	11,50		03	35,00
0102 90 69 9000	02	33,00		04	17,50
	03	23,00	0201 20 90 9700	02	50,00
	04	11,50		03	35,00
0102 90 71 9000	02	54,50		04	17,50
	03	36,00	0201 30 00 9050	05 (4)	72,50
	04	18,00		07 (4a)	72,50
0102 90 79 9000	02	54,50	0201 30 00 9100 (2)	02	205,50
	03	36,00		03	141,00
	04	18,00		04	70,50
		— Peso netto —		06	181,00
0201 10 00 9110 (1)	02	84,50	0201 30 00 9150 (6)	08	88,00
	03	58,50		09	81,00
	04	28,50	0201 30 00 9190 (6)	03	68,00
0201 10 00 9120	02	50,00		04	34,00
	03	35,00		06	79,00
	04	17,50		02	69,50
0201 10 00 9130 (1)	02	116,50		03	46,00
	03	78,00		04	23,00
	04	39,50		06	56,00
0201 10 00 9140	02	69,50			
	03	47,50			
	04	24,00			
0201 20 20 9110 (1)	02	116,50			
	03	78,00			
	04	39,50			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso netto —			— Peso netto —
0202 10 00 9100	02	50,00	1602 50 10 9120	02	80,00 (8)
	03	35,00		03	64,00 (8)
	04	17,50		04	64,00 (8)
0202 10 00 9900	02	69,50	1602 50 10 9140	02	71,00 (8)
	03	47,50		03	56,50 (8)
	04	24,00		04	56,50 (8)
0202 20 10 9000	02	69,50	1602 50 10 9160	02	56,50 (8)
	03	47,50		03	46,00 (8)
	04	24,00		04	46,00 (8)
0202 20 30 9000	02	50,00	1602 50 10 9170	02	38,00 (8)
	03	35,00		03	30,00 (8)
	04	17,50		04	30,00 (8)
0202 20 50 9100	02	88,00	1602 50 10 9190	02	38,00
	03	61,00		03	30,00
	04	30,00		04	30,00
0202 20 50 9900	02	50,00	1602 50 10 9240	02	—
	03	35,00		03	—
	04	17,50		04	—
0202 20 90 9100	02	50,00	1602 50 10 9260	02	—
	03	35,00		03	—
	04	17,50		04	—
0202 30 90 9100	05 (4)	72,50	1602 50 10 9280	02	—
	07 (4a)	72,50		03	—
				04	—
0202 30 90 9400 (6)	08	88,00	1602 50 31 9125	01	97,50 (5)
	09	81,00	1602 50 31 9135	01	51,50 (8)
	03	68,00	1602 50 31 9195	01	25,00
	04	34,00	1602 50 31 9325	01	87,00 (5)
	06	79,00	1602 50 31 9335	01	46,00 (8)
0202 30 90 9500 (6)	02	69,50	1602 50 31 9395	01	25,00
	03	46,00	1602 50 39 9125	01	97,50 (5)
	04	23,00	1602 50 39 9135	01	51,50 (8)
	06	56,00	1602 50 39 9195	01	25,00
0206 10 95 9000	02	69,50	1602 50 39 9325	01	87,00 (5)
	03	46,00	1602 50 39 9335	01	46,00 (8)
	04	23,00	1602 50 39 9395	01	25,00
	06	56,00	1602 50 39 9425	01	52,00 (5)
0206 29 91 9000	02	69,50	1602 50 39 9435	01	30,00 (8)
	03	46,00	1602 50 39 9495	01	22,50
	04	23,00	1602 50 39 9505	01	22,50
	06	56,00	1602 50 39 9525	01	52,00 (5)
0210 20 90 9100	02	58,00	1602 50 39 9535	01	30,00 (8)
0210 20 90 9300	02	72,00	1602 50 39 9595	01	22,50
0210 20 90 9500 (3)	02	72,00			

<i>(ECU/100 kg)</i>			<i>(ECU/100 kg)</i>		
Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)	Codice prodotto	Destinazione	Ammontare delle restituzioni (?)
		— Peso netto —			— Peso netto —
1602 50 39 9615	01	22,50	1602 50 80 9495	01	22,50
1602 50 39 9625	01	10,50	1602 50 80 9505	01	22,50
1602 50 39 9705	01	—	1602 50 80 9515	01	10,50
1602 50 39 9805	01	—	1602 50 80 9535	01	30,00 ⁽⁸⁾
1602 50 39 9905	01	—	1602 50 80 9595	01	22,50
1602 50 80 9135	01	46,00 ⁽⁸⁾	1602 50 80 9615	01	22,50
1602 50 80 9195	01	22,50	1602 50 80 9625	01	10,50
1602 50 80 9335	01	41,00 ⁽⁸⁾	1602 50 80 9705	01	—
1602 50 80 9395	01	22,50	1602 50 80 9805	01	—
1602 50 80 9435	01	30,00 ⁽⁸⁾	1602 50 80 9905	01	—

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 32/82 modificato.

(2) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1964/82 modificato.

(3) La restituzione per le carni bovine in salamoia è concessa per il peso netto della carne, al netto del peso della salamoia.

(4) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 2973/79 della Commissione (GU L 336 del 29. 12. 1979, pag. 44), modificato.

(4a) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2051/96 della Commissione (GU L 274 del 26. 10. 1996, pag. 18), modificato.

(5) GU L 221 del 19. 8. 1984, pag. 28.

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1. 8. 1986, pag. 39).

(7) In virtù dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 modificato, non sono concesse restituzioni per l'esportazione dei prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso di essi.

(8) La concessione di restituzioni è subordinata alla fabbricazione nel quadro del regime di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 modificato.

(9) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 modificato.

ALLEGATO II

Zona 01: Tutti i paesi terzi

Zona 02: Zone 08 + 09

Zona 03	Zona 05	Zona 09
022 Ceuta, Melilla	400 Stati Uniti d'America	224 Sudan
024 Islanda		228 Mauritania
028 Norvegia	Zona 06	232 Mali
041 Isole Faer Øer		236 Burkina Faso
043 Andorra	809 Nuova Caledonia	240 Niger
044 Gibilterra	822 Polinesia francese	244 Ciad
045 Città del Vaticano		247 Capo Verde
053 Estonia	Zona 07	248 Senegal
054 Lettonia		252 Gambia
055 Lituania	404 Canada	257 Guinea Bissau
060 Polonia		260 Guinea
061 Repubblica ceca	Zona 08	264 Sierra Leone
063 Slovacchia		268 Liberia
064 Ungheria	046 Malta	272 Costa d'Avorio
066 Romania	052 Turchia	276 Ghana
068 Bulgaria	072 Ucraina	280 Togo
070 Albania	073 Bielorussia	284 Benin
091 Slovenia	074 Moldavia	288 Nigeria
092 Croazia	075 Russia	302 Camerun
093 Bosnia-Erzegovina	076 Georgia	306 Repubblica centrafricana
094 Serbia e Montenegro	077 Armenia	310 Guinea equatoriale
096 Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	078 Azerbaigian	311 São Tomé e Príncipe
109 Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, isola di Helgoland	079 Kazakistan	314 Gabon
406 Groenlandia	080 Turkmenistan	318 Congo
600 Cipro	081 Uzbekistan	322 Repubblica democratica del Congo
662 Pakistan	082 Tagikistan	324 Ruanda
669 Sri Lanka	083 Kirghizistan	328 Burundi
676 Myanmar (Birmania)	204 Marocco	329 Sant'Elena e dipendenze
680 Tailandia	208 Algeria	330 Angola
690 Vietnam	212 Tunisia	334 Etiopia
700 Indonesia	216 Libia	336 Eritrea
708 Filippine	220 Egitto	338 Gibuti
724 Corea del Nord	604 Libano	342 Somalia
950 Provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, modificato]	608 Siria	350 Uganda
	612 Iraq	352 Tanzania
	616 Iran	355 Seychelles e dipendenze
	624 Israele	357 Territorio britannico dell'Oceano Indiano
	625 Gaza e Gerico	366 Mozambico
	628 Giordania	373 Maurizio
	632 Arabia Saudita	375 Comore
	636 Kuwait	377 Mayotte
	640 Barhrein	378 Zambia
	644 Qatar	386 Malawi
	647 Emirati arabi uniti	388 Repubblica sudafricana
	649 Oman	395 Lesotho
	653 Yemen	
	720 Cina	Zona 10
	740 Hong Kong SAR	
Zona 04		
039 Svizzera		075 Russia

NB: I paesi sono quelli definiti dal regolamento (CE) n. 895/97 della Commissione (GU L 128 del 21. 5. 1997, pag. 1).

DIRETTIVA 97/57/CE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1997

che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1996 ⁽²⁾, è stata annullata la direttiva 94/43/CE ⁽³⁾ del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE;

considerando che l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE deve definire i principi uniformi per garantire che gli Stati membri, nelle decisioni relative all'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, applichino i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) di tale direttiva in maniera uniforme e con l'elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente perseguito dalla direttiva stessa;

considerando che è pertanto opportuno stabilire principi dettagliati per la valutazione delle informazioni presentate dai richiedenti per un prodotto fitosanitario ed il conseguente processo decisionale basato sui risultati di tale valutazione, ai fini della concessione dell'autorizzazione;

considerando che tali principi devono essere stabiliti per ogni requisito previsto nell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e);

considerando che per il momento è possibile stabilire i principi uniformi solo per i prodotti fitosanitari chimici; che pertanto restano da definire i principi uniformi per i prodotti contenenti microrganismi, secondo la stessa procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE; che tale impostazione è coerente con la direttiva 91/414/CEE, e in particolare col suo articolo 23, paragrafo 2;

considerando in particolare che per tutti i prodotti fitosanitari è necessario rispettare un elevato livello di protezione per tutte le acque sotterranee, secondo le condizioni d'impiego che saranno stabilite nell'autorizzazione; che pertanto si deve stabilire che un prodotto fitosanitario potrà essere autorizzato soltanto qualora sia adeguata-

mente dimostrato che il suo impiego in conformità delle condizioni da stabilire nell'autorizzazione non è tale da condurre a concentrazioni della sostanza attiva o dei suoi metaboliti, o a suoi prodotti di degradazione o reazione, che superino il più basso dei valori limiti per le acque sotterranee cui si fa riferimento nella presente direttiva; che ciò vale anche per i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive già sul mercato due anni dopo la notifica della direttiva 91/414/CEE, vale a dire che per tali prodotti un'autorizzazione può essere concessa solo se sia adeguatamente dimostrato che, nelle nuove condizioni d'impiego da stabilirsi nell'autorizzazione, le concentrazioni attese risultanti esclusivamente dal nuovo impiego non sono tali da superare il più basso dei valori limiti cui si fa riferimento nella presente direttiva;

considerando che le disposizioni della presente direttiva concernenti la protezione delle acque, ivi comprese le disposizioni relative alla sorveglianza, non pregiudicano gli obblighi che incombono agli Stati membri ai sensi delle direttive in materia e in particolare le direttive 75/440/CEE ⁽⁴⁾, 80/68/CEE ⁽⁵⁾ e 80/778/CEE ⁽⁶⁾;

considerando che il riesame delle direttive summenzionate è in corso e che, in caso di necessità, dovrà essere seguito da un adattamento della presente direttiva;

considerando che è giustificato un breve termine per l'attuazione, poiché in base alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1996 sono state rivedute soltanto le disposizioni riguardanti le acque sotterranee,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato VI della direttiva 91/414/CEE è costituito dall'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione (GU L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25).⁽²⁾ Sentenza del 18 giugno 1996, Parlamento/Consiglio, C-303/94, Raccolta pag. 1-2943.⁽³⁾ GU L 227 dell'1. 9. 1994, pag. 31.⁽⁴⁾ Direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri (GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 26). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).⁽⁵⁾ Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26. 1. 1980, pag. 43). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).⁽⁶⁾ Direttiva 80/778/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi al 1° ottobre 1997.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

F. BODEN

*ALLEGATO**«ALLEGATO VI***PRINCIPI UNIFORMI PER LA VALUTAZIONE E L'AUTORIZZAZIONE DEI PRODOTTI
FITOSANITARI**

INDICE

A. INTRODUZIONE**B. VALUTAZIONE**

1. **Principi generali**
2. **Principi specifici**
 - 2.1. Efficacia
 - 2.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali
 - 2.3. Impatto sui vertebrati da combattere
 - 2.4. Impatto sulla salute umana e animale:
 - 2.4.1. dovuto al prodotto fitosanitario
 - 2.4.2. dovuto ai residui
 - 2.5. Effetti sull'ambiente
 - 2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente
 - 2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio
 - 2.6. Metodi d'analisi
 - 2.7. Proprietà fisiche e chimiche

C. PROCESSO DECISIONALE

1. **Principi generali**
2. **Principi specifici**
 - 2.1. Efficacia
 - 2.2. Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali
 - 2.3. Impatto sui vertebrati da combattere
 - 2.4. Impatto sulla salute umana e animale:
 - 2.4.1. dovuto al prodotto fitosanitario
 - 2.4.2. dovuto ai residui
 - 2.5. Effetti sull'ambiente
 - 2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente
 - 2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio
 - 2.6. Metodi d'analisi
 - 2.7. Proprietà fisiche e chimiche

A. INTRODUZIONE

1. I principi esposti nel presente allegato mirano a far sì che le valutazioni e le decisioni relative all'autorizzazione di prodotti fitosanitari, a condizione che si tratti di preparati chimici, si traducano nell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) da parte di tutti gli Stati membri con l'elevato livello di protezione della salute umana, animale e dell'ambiente.
2. Nella valutazione delle domande e nella concessione delle autorizzazioni, gli Stati membri devono:
 - a) — accertarsi che il dossier presentato sia conforme ai requisiti di cui all'articolo III, al più tardi nel momento in cui viene ultimata la valutazione in base alla quale verrà presa la decisione, salve restando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 4 e 6 della presente direttiva;
— accertarsi che i dati presentati siano accettabili per quanto riguarda la portata, la qualità, la coerenza e l'affidabilità e sufficienti a permettere un'accurata valutazione del dossier;
— valutare, ove appropriato, le giustificazioni presentate dal richiedente per la mancata comunicazione di certi dati;
 - b) tener conto dei dati di cui all'allegato II, riguardanti la sostanza attiva contenuta nel prodotto fitosanitario, che sono stati presentati allo scopo di ottenere l'inserimento di detta sostanza nell'allegato I, nonché dei risultati della valutazione di queste informazioni, salve restando, se del caso, le disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2, 3 e 6 della presente direttiva;
 - c) prendere in considerazione gli altri dati tecnici o scientifici pertinenti di cui possono ragionevolmente disporre e relativi alla qualità o ai potenziali effetti dannosi del prodotto fitosanitario, dei suoi componenti o dei suoi residui.
3. Laddove, nei principi specifici di valutazione, si faccia riferimento ai dati dell'allegato II, si devono intendere i dati in cui al punto 2 b).
4. Laddove i dati e le informazioni forniti siano sufficienti a completare la valutazione per uno degli usi proposti, si dovranno esaminare le domande a prendere le decisioni circa l'uso proposto.

Tenendo, conto delle giustificazioni presentate e con il beneficio di qualsiasi ulteriore spiegazione, gli Stati membri rifiutano le domande presentate laddove i dati presentino lacune tali che non sia possibile ultimare la valutazione e prendere una decisione affidabile per almeno uno degli usi proposti.

5. Durante il processo di valutazione e di decisione, gli Stati membri cooperano con i richiedenti allo scopo di risolvere eventuali questioni relative al dossier o di identificare tempestivamente ulteriori studi eventualmente necessari ad una corretta valutazione del dossier stesso, o di correggere le previste condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario, o di modificarne la natura o la composizione ai fini del pieno rispetto dei requisiti del presente allegato o della presente direttiva.

Gli Stati membri devono pervenire ad una decisione motivata di norma entro e non oltre 12 mesi a partire dal momento in cui dispongono di un dossier completo dal punto di vista tecnico. Quest'ultimo è un dossier che soddisfa tutti i requisiti di cui all'allegato III.

6. Il processo di valutazione e decisione implica giudizi espressi dalle autorità competenti degli Stati membri che devono essere basati su principi scientifici, preferibilmente riconosciuti sul piano internazionale (ad esempio dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante) ed essere formulati previa consultazione degli esperti.

B. VALUTAZIONE

1. Principi generali

1. Gli Stati membri valutano, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, le informazioni di cui alla parte A, sezione 2, e in particolare:
 - a) stimano le prestazioni del prodotto fitosanitario in termini di efficacia e fitotossicità per ciascun uso per cui viene richiesta l'autorizzazione e

- b) identificano gli eventuali pericoli per l'uomo, gli animali o l'ambiente, ne valutano l'entità ed esprimono un giudizio.
2. Nella valutazione delle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, secondo cui gli Stati membri tengono conto, tra l'altro, di tutte le condizioni normali d'impiego del prodotto fitosanitario e delle conseguenze del suo uso, gli Stati membri si assicurano che le valutazioni eseguite tengano conto delle condizioni pratiche d'uso proposte. Ciò deve includere in particolare le finalità d'impiego, la dose, le modalità, la frequenza e i tempi delle applicazioni, la natura e la composizione del preparato. Tutte le volte che ciò è possibile, gli Stati membri tengono conto anche dei principi della lotta integrata.
 3. Nella valutazione delle domande presentate, gli Stati membri tengono conto delle condizioni agricole, fitosanitarie, climatiche, ivi comprese quelle ambientali, nelle rispettive zone d'applicazione.
 4. Nell'interpretazione dei risultati delle valutazioni, gli Stati membri prendono in considerazione eventuali elementi di incertezze nelle informazioni ottenute durante la valutazione stessa, onde ridurre al minimo le probabilità di mancata individuazione, o di sottovalutazione dell'importanza di effetti dannosi. Il processo decisionale viene esaminato per identificare punti di decisione critici o elementi dei dati che, se incerti, possono portare ad un errore nella classificazione del rischio.

La prima valutazione effettuata è basata sui migliori dati o stime disponibili che riflettono le condizioni reali d'uso del prodotto fitosanitario.

Ad essa deve eseguire una nuova valutazione che tenga conto di potenziali incertezze nei dati critici e di una serie di probabili condizioni di impiego, impostata sul principio della "peggiore delle ipotesi", per determinare se non vi siano grandi differenze rispetto alla stima iniziale.

5. Qualora specifici principi enunciati nella sezione 2 prevedano l'uso di modelli di calcolo nella valutazione di un prodotto fitosanitario, questi modelli devono:
 - consentire di valutare al meglio tutti i processi pertinenti tenendo conto di parametri e ipotesi realistici,
 - essere sottoposti ad un'analisi secondo la parte B, punto 1.4,
 - essere convalidati da misure eseguite in circostanze adeguate,
 - essere adeguati alle condizioni osservate nella zona di applicazione.
6. Qualora fra i principi specifici siano menzionati metaboliti e prodotti di degradazione o di nazione, devono essere presi in considerazione soltanto i prodotti pertinenti per il criterio proposto.

2. Principi specifici

Ai fini della valutazione dei dati e delle informazioni presentati a sostegno delle domande, gli Stati membri applicano, fatti salvi i principi generali di cui alla sezione 1, i seguenti principi.

2.1. *Efficacia*

- 2.1.1. Quando l'uso proposto riguarda la lotta o la protezione contro un organismo, gli Stati membri valutano la possibilità che questo organismo possa essere dannoso nelle condizioni agricole, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona d'applicazione proposta.
- 2.1.2. Quando l'uso proposto è diverso dalla lotta o la protezione contro un organismo, gli Stati membri valutano se possano verificarsi danni, perdite o disturbi significativi, nelle condizioni agricole, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona d'applicazione proposta qualora il prodotto fitosanitario non venga usato.
- 2.1.3. Gli Stati membri valutano i dati di efficacia relativi al prodotto fitosanitario forniti nell'allegato III tenendo conto del grado di controllo esercitato o dell'ampiezza dell'effetto desiderato, nonché delle condizioni sperimentali pertinenti, quali:

- la scelta della specie o varietà colturale,
- le condizioni agricole, ambientali, ivi comprese quelle climatiche,
- la presenza e la densità degli organismi dannosi,
- lo stadio di sviluppo della coltura e dell'organismo,
- la quantità di prodotto fitosanitario usata,
- se richiesto sull'etichetta, la quantità di coadiuvante aggiunto,
- la frequenza e i tempi delle applicazioni,
- il tipo di apparecchiatura per l'applicazione.

2.1.4. Gli Stati membri valutano le prestazioni del prodotto fitosanitario in una gamma di condizioni agricole, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, che si possono verificare nella zona d'applicazione proposta, e in particolare:

- i) il livello, l'uniformità e la continuità dell'effetto desiderato in funzione della dose, paragonati ad uno o più prodotti di riferimento adeguati e ad un testimone non trattato;
- ii) se del caso, l'impatto sulla resa o la riduzione di perdita nel magazzinaggio in termini di quantità e/o qualità paragonati ad uno o più prodotti di riferimento adeguati e ad un testimone non trattato.

Quando non esista alcun prodotto di riferimento adeguato, gli Stati membri valutano le prestazioni del prodotto fitosanitario per determinare se esso dia qualche vantaggio consistente e definito nelle condizioni agricole, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona d'applicazione proposta.

2.1.5. Quando l'etichetta proposta include prescrizioni per l'uso del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari e/o con coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, gli Stati membri eseguono le valutazioni di cui ai punti 2.1.1-2.1.4 in base alle informazioni fornite su detta miscela estemporanea.

Quando l'etichetta proposta include raccomandazioni per l'uso del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari e/o con coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, gli Stati membri valutano l'opportunità di tale associazione e delle sue condizioni d'uso.

2.2. *Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali*

2.2.1. Gli Stati membri valutano l'entità degli effetti dannosi sulle colture trattate con il prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte facendo un confronto, se del caso, con uno o più prodotti di riferimento adeguati se esistono e/o con un testimone non trattato:

- a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:
 - i) i dati di efficacia forniti nell'allegato III;
 - ii) altre informazioni relative al prodotto fitosanitario, come la natura del preparato, il tasso di applicazione, il metodo di applicazione, il numero e i tempi delle applicazioni;
 - iii) tutte le informazioni relative alla sostanza attiva fornite nell'allegato II, incluso il meccanismo d'azione, la tensione di vapore, la volatilità e la solubilità in acqua.
- b) Questa valutazione include:
 - i) la natura, la frequenza, il livello e la durata degli effetti fitotossici osservati e le condizioni agricole, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, che influiscono su di essi;
 - ii) le differenze tra le principali varietà colturali per quanto riguarda la loro sensibilità agli effetti fitotossici;
 - iii) la parte delle colture o dei prodotti vegetali trattati sulle quali si osservano gli effetti fitotossici;
 - iv) i danni alla resa delle colture o dei prodotti vegetali trattati, in termini di quantità e/o qualità;
 - v) i danni ai vegetali trattati e ai prodotti vegetali da usarsi per scopi di riproduzione, come vitalità, germinazione, crescita, radicazione e attecchimento;
 - vi) laddove si tratti di prodotti di elevata volatilità, i danni alle coltivazioni limitrofe.

2.2.2. Quando i dati disponibili indicano che la sostanza attiva, i suoi metaboliti, o dei prodotti di degradazione e di reazione persistono in quantità non trascurabili nei terreni e/o nelle sostanze vegetali dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, gli Stati membri valutano l'entità degli effetti dannosi sulle colture seguenti. Questa valutazione viene eseguita conformemente al punto 2.2.1.

2.2.3. Quando l'etichetta del prodotto prescrive l'uso del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari o con coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, la valutazione specificata al precedente punto 2.1.1 verrà eseguita in base alle informazioni fornite su detta miscela estemporanea.

2.3. *Impatto sui vertebrati da combattere*

Quando il prodotto fitosanitario in questione è destinato ad avere un effetto sui vertebrati, gli Stati membri valutano il meccanismo mediante cui viene ottenuto questo effetto, nonché le ripercussioni sul comportamento e sulla salute degli animali bersaglio; quando l'effetto previsto è l'uccisione dell'animale bersaglio, essi valutano il tempo necessario per ottenere la morte dell'animale nonché le condizioni nelle quali sopraggiunge la morte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) tutte le informazioni relative fornite nell'allegato II e i risultati del loro studio, inclusi gli studi tossicologici e metabolici;
- ii) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario fornite nell'allegato III, inclusi studi tossicologici e dati di efficacia.

2.4. *Impatto sulla salute umana e animale*

2.4.1. dovuto al prodotto fitosanitario

2.4.1.1. Gli Stati membri valutano la probabilità di esposizione dell'operatore alla sostanza attiva e/o ai composti tossicologicamente rilevanti contenuti nel prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte per il prodotto fitosanitario, in particolare la dose, il metodo d'applicazione e le condizioni climatiche, ricorrendo preferibilmente a dati di esposizione e, se questi ultimi non sono disponibili, ad un adatto modello di calcolo e convalidato.

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) gli studi tossicologici e metabolici di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione, inclusa la dose accettabile di esposizione dell'operatore; la dose accettabile di esposizione dell'operatore (AOEL) corrisponde alla quantità massima di principio attivo alla quale l'operatore può essere esposto, senza che si determini alcuna conseguenza negativa per la salute; la AOEL è espressa in milligrammi di prodotto chimico per chilogrammo di peso corporeo dell'operatore; essa è determinata in base alla dose più elevata alla quale non si osserva alcun effetto nocivo nella specie animale adeguata più sensibile oppure, ove si disponga di dati adeguati, nell'uomo;
- ii) le altre informazioni relative alle sostanze attive, come le proprietà fisiche e chimiche;
- iii) gli studi tossicologici di cui all'allegato III, inclusi, se del caso, studi di assorbimento dermico;
- iv) altre informazioni pertinenti di cui all'allegato III, quali:
 - la composizione del preparato,
 - la natura del preparato,
 - le dimensioni, la forma e il tipo d'imballaggio,
 - il campo d'applicazione e la natura della coltura o del bersaglio,
 - il metodo di applicazione, inclusa la manipolazione, il caricamento e la miscelazione del prodotto,
 - le misure raccomandate per ridurre l'esposizione,
 - l'abbigliamento di protezione raccomandato,
 - il tasso massimo di applicazione,
 - il volume minimo di applicazione dello spray,
 - il numero e i tempi delle applicazioni.

- b) Questa valutazione viene effettuata per ciascun tipo di metodo e apparecchiatura di applicazione proposti per l'uso del prodotto fitosanitario nonché per i vari tipi e dimensioni del contenitore da usarsi, tenendo conto delle operazioni di miscelazione e di carico, dell'applicazione del prodotto fitosanitario, nonché della pulitura e della manutenzione ordinaria delle apparecchiature.
- 2.4.1.2. Gli Stati membri esaminano le informazioni relative alla natura e alle caratteristiche dell'imballaggio proposto specie per quanto riguarda i seguenti aspetti:
- il tipo d'imballaggio;
 - le dimensioni e la capacità;
 - la grandezza dell'apertura;
 - il tipo di chiusura;
 - la solidità, la tenuta e la resistenza alle normali condizioni di trasporto e di manipolazione;
 - la capacità di resistenza al contenuto e la compatibilità dell'imballaggio con quest'ultimo.
- 2.4.1.3. Gli Stati membri esaminano la natura e le caratteristiche dell'abbigliamento e delle attrezzature di protezione proposti, specie per quanto riguarda i seguenti aspetti:
- la disponibilità e l'adeguatezza;
 - la facilità d'impiego, tenuto conto dello sforzo fisico necessario e delle condizioni climatiche.
- 2.4.1.4. Gli Stati membri valutano la possibilità di esposizione di altre persone (osservatori o lavoratori esposti dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario) o di animali alla sostanza attiva e/o ad altri composti tossicologicamente rilevanti presenti nel prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte.
- Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:
- i) gli studi tossicologici e metabolici sulla sostanza attiva di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione, compreso il livello accettabile di esposizione dell'utilizzatore;
 - ii) gli studi tossicologici citati nell'allegato III, inclusi, se del caso, studi di assorbimento dermico;
 - iii) altre informazioni relative al prodotto fitosanitario citate nell'allegato III, come:
 - i tempi di rientro, periodi di attesa necessari o altre precauzioni per la salvaguardia dell'uomo e degli animali,
 - il metodo di applicazione, in particolare spray,
 - il tasso massimo di applicazione,
 - il volume minimo di applicazione dello spray,
 - la composizione del preparato,
 - i residui di trattamento sui vegetali e prodotti vegetali,
 - le ulteriori attività in cui i lavoratori sono esposti.
- 2.4.2. dovuto ai residui
- 2.4.2.1. Gli Stati membri valutano le informazioni tossicologiche specifiche fornite nell'allegato II, e in particolare:
- la determinazione della dose giornaliera accettabile (ADI),
 - l'identificazione dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione nei vegetali o prodotti vegetali trattati,
 - il comportamento dei residui della sostanza attiva e dei suoi metaboliti dal momento dell'applicazione al momento della raccolta o, nel caso di usi post-raccolta, del prelievo dei prodotti vegetali immagazzinati.
- 2.4.2.2. Prima della valutazione dei livelli di residui nelle prove presentate (alle autorità o in prodotti di origine animale, gli Stati membri esaminano quanto segue:
- dati riguardanti la buona pratica agricola, inclusi quelli relativi all'applicazione forniti nell'allegato III e intervalli preraccolta proposti per gli impieghi previsti o periodi di attesa o di immagazzinamento, nel caso di usi post-raccolta,
 - natura del preparato,
 - metodi analitici e definizione dei residui.

- 2.4.2.3. Gli Stati membri valutano, tenendo conto dei modelli statistici appropriati, i livelli dei residui nelle prove presentate. Questa valutazione viene effettuata per ciascun uso proposto e deve prendere in considerazione:
- i) le condizioni d'uso proposte per il prodotto fitosanitario;
 - ii) le informazioni specifiche riguardanti i residui nelle o sulle piante o prodotti vegetali trattati e negli alimenti per l'uomo e per gli animali, di cui all'allegato III, nonché la ripartizione dei residui tra parti commestibili e non commestibili;
 - iii) le informazioni specifiche riguardanti i residui nelle o sulle piante o prodotti vegetali trattati e negli alimenti per l'uomo e per gli animali, di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
 - iv) le possibilità realistiche di estrapolazione dei dati tra colture.
- 2.4.2.4. Gli Stati membri valutano i livelli dei residui nei prodotti di origine animale prendendo in considerazione le informazioni di cui all'allegato III, parte A, punto 8.4 e i residui originati da altri usi.
- 2.4.2.5. Gli Stati membri valutano l'esposizione potenziale dei consumatori attraverso la dieta e, se del caso, attraverso altre vie di esposizione ricorrendo a un opportuno modello di calcolo. Questa valutazione tiene conto, se del caso, di altre fonti, nonché di altri usi autorizzati di prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.
- 2.4.2.6. Gli Stati membri valutano, se del caso, l'esposizione di animali tenendo conto dei livelli dei residui nelle piante o prodotti vegetali trattati di cui è previsto l'uso per l'alimentazione degli animali.

2.5. *Effetti sull'ambiente*

2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente

Nella valutazione del destino e distribuzione del prodotto fitosanitario nell'ambiente, gli Stati membri considerano tutti i settori dell'ambiente, inclusi flora e fauna. In particolare:

- 2.5.1.1. Gli Stati membri vagliano la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga il suolo nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano il tasso e il meccanismo di degradazione nel suolo, la mobilità nel suolo e la variazione della concentrazione totale [residui estraibili e non estraibili (*)] della sostanza attiva, dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione prevedibili nel suolo nella zona d'uso prevista dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche relative al destino e al comportamento nel suolo di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
- ii) le altre informazioni riguardanti la sostanza attiva, quali:
 - peso molecolare,
 - la solubilità in acqua,
 - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua,
 - la tensione di vapore,
 - il tasso di volatilizzazione,
 - la costante di dissociazione,
 - il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione;
 - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
- iii) tutte le informazioni pertinenti riguardanti il prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle sulla distribuzione e dissipazione nel suolo;
- iv) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

(*) I residui non estraibili (talvolta detti residui "non estratti") nei vegetali e nei suoli sono quei prodotti chimici originati dagli antiparassitari usati secondo la buona pratica agricola, che non possono essere estratti senza che ne risulti significativamente alterata la natura chimica. Dei residui di questo tipo non fanno parte i metaboliti che vengono trasformati in prodotti naturali.

- 2.5.1.2. Gli Stati membri valutano la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga le acque sotterranee nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano, ricorrendo ad un modello adatto di calcolo convalidato a livello comunitario, la concentrazione della sostanza attiva, dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione prevedibili nelle acque freatiche della zona di applicazione prevista dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Fintantoché non esista un modello di calcolo convalidato a livello comunitario, gli Stati membri fondano in particolare la loro valutazione sui risultati degli studi di mobilità e di persistenza nel suolo previsti negli allegati II e III.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche riguardanti il destino e il comportamento nel suolo e nell'acqua di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
- ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
 - il peso molecolare,
 - la solubilità in acqua,
 - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua,
 - la tensione di vapore,
 - il tasso di volatilizzazione,
 - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione,
 - la costante di dissociazione;
- iii) tutte le informazioni pertinenti riguardanti il prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle sulla distribuzione e dissipazione nel suolo e nell'acqua;
- iv) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui;
- v) se del caso, i dati disponibili riguardanti la dissipazione e in particolare la trasformazione e l'assorbimento nella zona saturata;
- vi) se del caso, dati riguardanti i procedimenti relativi alla presa e al trattamento di acqua potabile nella zona di applicazione proposta;
- vii) se del caso, provenienti dalla sorveglianza relativa alla presenza o all'assenza nelle acque sotterranee della sostanza attiva e di suoi metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione, per effetto di una precedente utilizzazione di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva o che produce i medesimi residui; questi dati debbono essere interpretati secondo coerenza scientifica.

- 2.5.1.3. Gli Stati membri valutano la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga le acque superficiali nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano, ricorrendo, ad un modello adatto di calcolo convalidato a livello comunitario, la concentrazione nell'ambiente, prevista a breve e a lungo termine, della sostanza attiva, dei metaboliti e dei prodotti di degradazione e di reazione che dovrebbe prodursi nelle acque freatiche nelle zone di applicazione previste dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Ove non esista un modello di calcolo convalidato a livello comunitario, gli Stati membri fondano in particolare la loro valutazione sui risultati degli studi di mobilità e di persistenza nel suolo e sulle informazioni relative allo scolo e al trascinamento previsti negli allegati II e III.

Questa valutazione prende altresì in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche riguardanti il destino e il comportamento nel suolo e nell'acqua fornite nell'allegato II e i risultati del loro studio;
- ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
 - peso molecolare,
 - la solubilità in acqua,
 - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua,

- la tensione di vapore,
 - il tasso di volatilizzazione,
 - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione,
 - la costante di dissociazione;
- iii) tutte le informazioni riguardanti il prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle sulla distribuzione e dissipazione nel suolo e nell'acqua;
- iv) le possibili vie di esposizione:
- il trascinamento,
 - lo scolo,
 - l'irrorazione,
 - lo scarico attraverso canali di scolo,
 - la lisciviazione,
 - la deposizione attraverso l'atmosfera;
- v) se del caso, gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione proposta per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui;
- vi) se del caso, i dati riguardanti i procedimenti relativi alla presa e al trattamento di acqua potabile nella zona di applicazione proposta.

2.5.1.4. Gli Stati membri valutano la possibilità che il prodotto fitosanitario si dissipi nell'aria nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri effettuano la migliore valutazione possibile, ricorrendo, se del caso, ad un adatto modello di calcolo convalidato della concentrazione della sostanza attiva, dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione prevedibili nell'aria dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche riguardanti il destino e il comportamento nel suolo, nell'acqua e nell'aria fornite nell'allegato II e i risultati del loro studio;
- ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
 - la tensione di vapore,
 - la solubilità in acqua,
 - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione,
 - la degradazione fotochimica nell'acqua e nell'aria e l'identità dei prodotti di degradazione,
 - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua;
- iii) tutte le informazioni relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, incluse quelle sulla distribuzione e dissipazione nell'aria.

2.5.1.5. Gli Stati membri valutano l'adeguatezza dei procedimenti di distribuzione o decontaminazione del prodotto fitosanitario e del suo imballaggio.

2.5.2. Impatto sulle specie non bersaglio

Al momento del calcolo del rapporto tossicità/esposizione, gli Stati membri prendono in considerazione la tossicità per l'organismo pertinente più sensibile utilizzato nelle prove.

2.5.2.1. Gli Stati membri valutano la possibilità dell'esposizione di uccelli e altri vertebrati terrestri al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano l'entità del rischio a breve e a lungo termine, e in particolare, quello per la riproduzione, cui tali organismi potrebbero essere oggetti dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche riguardanti gli studi tossicologici sui mammiferi e gli effetti sugli uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio, inclusi quelli sulla riproduzione e altri dati pertinenti relativi alla sostanza attiva, secondo quanto disposto nell'allegato II e i risultati della loro valutazione;
- ii) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, e in particolare quelle riguardanti gli effetti sugli uccelli e su altri vertebrati terrestri non bersaglio;
- iii) se del caso gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

- i) il destino e la distribuzione, compresa la persistenza e la bioconcentrazione, della sostanza attiva, dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione nei compartimenti pertinenti dell'ambiente dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario;
- ii) l'esposizione stimata delle specie che possono essere esposte al momento dell'applicazione o durante il periodo in cui i residui sono presenti, tenendo conto di tutte le vie di esposizione come l'ingestione del prodotto o di alimenti trattati, la predazione di vertebrati, il contatto per irrorazione o con vegetazione trattata;
- iii) il calcolo del rapporto tossicità acuta, a breve termine e, se necessario, a lungo termine/esposizione, I rapporti tossicità/esposizione sono definiti rispettivamente come il quoziente tra DL_{50} , CL_{50} o NOEC (no effect concentration) espresso sulla base della sostanza attiva e l'esposizione stimata espressa in mg/kg di peso corporeo.

2.5.2.2. Gli Stati membri valutano la possibilità dell'esposizione di organismi acquatici al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano il grado di rischio a breve e a lungo termine per gli organismi acquatici dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche relative agli effetti sugli organismi acquatici di cui all'allegato II e i risultati del loro studio;
- ii) le altre informazioni relative alla sostanza attiva, quali:
 - la solubilità nell'acqua,
 - il coefficiente di ripartizione acqua/ottanolo,
 - la tensione di vapore,
 - il tasso di volatilizzazione,
 - il KOC,
 - la degradazione biologica in sistemi acquatici ed in particolare la biodegradabilità primaria,
 - il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione,
 - il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione;
- iii) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III e in particolare gli effetti sugli organismi acquatici;
- iv) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

- i) il destino e la distribuzione dei residui della sostanza attiva, dei metaboliti e prodotti di degradazione e di reazione in acqua, nei sedimenti o nei pesci;
- ii) il calcolo del rapporto tossicità acuta/esposizione per pesci e dafnia. Detto rapporto è definito come quoziente rispettivamente della CL_{50} o CE_{50} acuta sulla concentrazione a breve termine prevista nell'ambiente;
- iii) il calcolo del rapporto inibizione della crescita delle alghe/esposizione per le alghe. Questo rapporto è definito come quoziente della CE_{50} sulla concentrazione a breve termine prevista nell'ambiente;
- iv) il calcolo del rapporto tossicità/esposizione a lungo termine per i pesci e la dafnia. Detto rapporto è definito come quoziente di NOEC sulla concentrazione a lungo termine prevista nell'ambiente;
- v) se del caso, la bioconcentrazione nei pesci e la possibile esposizione di predatori dei pesci, incluso l'uomo;
- vi) se il prodotto fitosanitario deve essere cosparso direttamente su acque superficiali, l'effetto dell'acqua, e in particolare sul suo pH o sul suo contenuto di ossigeno disciolto.

2.5.2.3. Gli Stati membri valutano la possibilità di esposizione delle api da miele al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano il rischio previsto a breve e lungo termine per le api da miele dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche relative alla tossicità per le api da miele di cui all'allegato II e i risultati del loro studio;
- ii) le altre informazioni pertinenti relative alla sostanza attiva, come:
 - la solubilità in acqua,
 - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua,
 - la tensione di vapore,
 - il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione,
 - il meccanismo di azione (per esempio attività di regolazione della crescita degli insetti);
- iii) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, e in particolare quelle relative alla tossicità per le api da miele;
- iv) se del caso, altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

- i) il rapporto tra il tasso massimo di applicazione in grammi di sostanza attiva per ettaro e la DL_{50} per contatto e orale in μg di sostanza attiva per ape (quozienti di pericolo) e, se necessario, la persistenza dei residui sui o nei vegetali trattati;
- ii) se del caso, gli effetti sulle larve di ape, sul comportamento delle api, sulla sopravvivenza delle colonie e sullo sviluppo dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

2.5.2.4. Gli Stati membri valutano la possibilità di esposizione di artropodi utili differenti dalle api da miele al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano gli effetti letali e subletali previsti su questi organismi, nonché la diminuzione di attività, dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) le informazioni specifiche relative alla tossicità nei confronti delle api da miele e altri artropodi utili previste nell'allegato II e i risultati della loro valutazione;
- ii) le altre informazioni pertinenti riguardanti la sostanza attiva, quali:
 - la solubilità nell'acqua,
 - il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua,
 - la tensione di vapore,
 - il tasso di degradazione fotochimica e l'identità dei prodotti di degradazione,
 - il meccanismo di azione (per esempio di regolazione della crescita dell'insetto);
- iii) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, quali:
 - gli effetti su artropodi utili differenti dalle api,
 - la tossicità nei confronti delle api da miele,
 - dati disponibili ricavati dallo screening biologico primario,
 - il tasso massimo di applicazione,
 - il numero massimo e tempi delle applicazioni;
- iv) se del caso gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

2.5.2.5. Gli Stati membri valutano la possibilità di esposizione al prodotto fitosanitario dei lombrichi e altri macroorganismi terricoli non bersaglio al prodotto fitosanitario nelle condizioni d'uso proposte; se esiste questa possibilità, gli Stati membri valutano il grado di rischio a breve e a lungo termine previsto per questi organismi dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

a) Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

i) le informazioni specifiche relative alla tossicità della sostanza attiva nei confronti dei lombrichi e di altri macroorganismi terricoli non bersaglio di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione.

ii) le altre informazioni pertinenti relative alla sostanza attiva, quali:

— la solubilità nell'acqua,

— il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua,

— il k_d di assorbimento,

— la tensione di vapore,

— il tasso di idrolisi in relazione al pH e l'identità dei prodotti di degradazione,

— il tasso di degradazione fotochimica e identità dei prodotti di degradazione,

— il DT_{50} e DT_{90} per la degradazione nel suolo:

iii) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, e in particolare gli effetti sui lombrichi e su altri macroorganismi terricoli non bersaglio;

iv) se del caso gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui.

b) Questa valutazione include:

i) gli effetti letali e subletali;

ii) la concentrazione nell'ambiente prevista all'inizio e quella a lungo termine;

iii) il calcolo del rapporto tossicità acuta/esposizione (definito come quoziente della CL_{50} sulla concentrazione nell'ambiente prevista all'inizio) e del rapporto tossicità a lungo termine/esposizione (definito come quoziente di NOEC sulla concentrazione nell'ambiente prevista a lungo termine);

iv) se del caso, la bioconcentrazione e persistenza dei residui nei lombrichi.

2.5.2.6. Qualora la valutazione di cui al punto 2.5.1.1 non escluda la possibilità che il prodotto fitosanitario raggiunga il suolo nelle condizioni d'uso proposte, gli Stati membri valutano l'impatto sull'attività microbica, in particolare l'impatto sui processi di mineralizzazione dell'azoto e del carbonio nel suolo.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

i) tutte le informazioni pertinenti relative alla sostanza attiva, comprese quelle specifiche riguardanti gli effetti su microorganismi terricoli non bersaglio di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;

ii) tutte le informazioni pertinenti relative al prodotto fitosanitario di cui all'allegato III, e in particolare gli effetti su microorganismi terricoli non bersaglio;

iii) se del caso gli altri usi autorizzati nella zona di applicazione prevista per prodotti fitosanitari contenenti la stessa sostanza attiva o che danno origine agli stessi residui;

iv) le informazioni disponibili risultanti dallo screening biologico primario.

2.6. *Metodi di analisi*

Gli Stati membri valutano i metodi analitici proposti a scopo di controllo e monitoraggio successivi alla registrazione per determinare:

2.6.1. per l'analisi della formulazione:

la natura e la quantità della sostanza attiva (delle sostanze attive) nel prodotto fitosanitario e, se del caso, eventuali impurezze e altri componenti della formulazione tossicologicamente e ecotossicologicamente significativi;

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) i dati relativi ai metodi di analisi di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
- ii) i dati relativi ai metodi di analisi di cui all'allegato III, e in particolare:
 - la specificità e linearità dei metodi proposti,
 - l'importanza delle interferenze,
 - la precisione dei metodi proposti (ripetibilità intra-laboratorio e riproducibilità inter-laboratori);
- iii) i limiti di individuazione e di determinazione dei metodi proposti in relazione alle impurezze.

2.6.2. per l'analisi dei residui:

i residui della sostanza attiva, metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione risultanti dalle applicazioni autorizzate del prodotto fitosanitario e che hanno un effetto dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico o ambientale.

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) i dati relativi ai metodi analitici di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
- ii) i dati relativi ai metodi analitici di cui all'allegato III, e in particolare:
 - la specificità dei metodi proposti,
 - la precisione dei metodi proposti (ripetibilità intra-laboratorio e riproducibilità inter-laboratori),
 - il tasso di recupero dei metodi proposti alle concentrazioni adeguate;
- iii) i limiti di determinazione dei metodi proposti;
- iv) i limiti di accertamento dei metodi proposti.

2.7. *Proprietà fisiche e chimiche*

2.7.1. Gli Stati membri valutano l'effettivo tenore di sostanza attiva del prodotto fitosanitario e la sua stabilità durante l'immagazzinamento.

2.7.2. Gli Stati membri valutano le proprietà fisiche e chimiche del prodotto fitosanitario e in particolare:

- se esiste una specifica FAO appropriata le proprietà fisiche e chimiche indicate nella stessa;
- se non esistono specifiche FAO appropriate tutte le proprietà fisiche e chimiche pertinenti per la formulazione citata nel «Manual on the development and use of FAO specifications for plant protection products».

Questa valutazione prende in considerazione quanto segue:

- i) i dati relativi alle proprietà fisiche e chimiche della sostanza attiva di cui all'allegato II e i risultati della loro valutazione;
- ii) i dati relativi a proprietà fisiche e chimiche del prodotto fitosanitario di cui all'allegato III.

2.7.3. Quando l'etichetta proposta include prescrizioni o raccomandazioni per l'impiego del prodotto fitosanitario in associazione con altri prodotti fitosanitari o coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, gli Stati membri valutano la compatibilità chimica e fisica dei prodotti nella miscela.

C. PROCESSO DECISIONALE

1. Principi generali

1. Gli Stati membri impongono, se del caso, condizioni o restrizioni alle autorizzazioni concesse. La natura e la severità di queste misure devono essere scelte sulla base della, e appropriate alla, natura ed entità dei vantaggi e dei rischi che è possibile prevedere.
2. Gli Stati membri assicurano che le decisioni prese relativamente alla concessione di autorizzazioni tengano conto, se del caso, delle condizioni agronomiche, fitosanitarie e ambientali,

ivi comprese quelle climatiche, nelle zone di applicazione previste. Da tali considerazioni possono conseguire condizioni e restrizioni specifiche di impiego e, se necessario, la concessione dell'autorizzazione per alcune zone, ma non per altre zone all'interno dello Stato membro in questione.

3. Gli Stati membri garantiscono che le quantità autorizzate, in termini di tassi e numero delle applicazioni, siano quelle minime necessarie per realizzare l'effetto desiderato anche laddove quantità maggiori non dessero come conseguenza rischi inaccettabili per la salute umana o animale o per l'ambiente. Le quantità autorizzate devono essere differenziate secondo, e appropriate per le condizioni agronomiche, fitosanitarie e ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nelle varie zone per le quali viene concessa una autorizzazione. Tuttavia, i tassi da usarsi e il numero delle applicazioni non devono produrre effetti indesiderabili, ad esempio lo sviluppo di resistenza.
4. Gli Stati membri garantiscono che le decisioni tengano conto dei principi della lotta integrata allorché il prodotto è destinato ad essere utilizzato in situazioni cui si applicano siffatti principi.
5. Dato che la valutazione è basata su dati riguardanti un numero limitato di specie rappresentative, gli Stati membri devono accertarsi che l'impiego dei prodotti fitosanitari non abbia ripercussioni a lungo termine sull'abbondanza e la varietà delle specie non bersaglio.
6. Prima di rilasciare l'autorizzazione, gli Stati membri si assicurano che l'etichetta del prodotto:
 - sia realizzata secondo i requisiti di cui all'articolo 16 della presente direttiva,
 - contenga inoltre le informazioni relative alla protezione degli utenti richieste dalla legislazione comunitaria sulla protezione dei lavoratori,
 - contenga in particolare le condizioni o restrizioni di impiego del prodotto fitosanitario come precisato ai precedenti punti 1, 2, 3, 4 e 5.

Nell'autorizzazione sono menzionate le indicazioni che figurano all'articolo 6, paragrafo 2, lettere g) e h), paragrafi 3 e 4 della direttiva 78/631/CEE e del Consiglio, del 26 giugno 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari)⁽¹⁾ e all'articolo 16, lettere g) e h) della direttiva 91/414/CEE.

7. Prima di rilasciare l'autorizzazione, gli Stati membri:
 - a) garantiscono che l'imballaggio previsto sia conforme alle disposizioni della direttiva 78/631/CEE;
 - b) garantiscono che:
 - i procedimenti di distruzione del prodotto fitosanitario,
 - i procedimenti di neutralizzazione degli effetti negativi del prodotto in caso di dispersione accidentale,
 - i procedimenti di decontaminazione e di distruzione degli imballaggisiano conformi alle pertinenti disposizioni regolamentari.
8. Le autorizzazioni vengono concesse unicamente se sono soddisfatti i requisiti di cui alla sezione 2. Tuttavia:
 - a) quando uno o più dei requisiti specifici decisionali di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3 o 2.7 non sono del tutto soddisfatti, l'autorizzazione viene concessa solo nel caso che i vantaggi dell'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte siano superiori agli eventuali svantaggi. Le eventuali restrizioni nell'uso del prodotto, connesse alla mancata osservanza di alcuni dei requisiti summenzionati, devono essere indicate sull'etichetta e la mancata osservanza dei requisiti di cui al punto 2.7 non può compromettere il corretto uso del prodotto. Tali vantaggi possono:
 - favorire le misure di lotta integrata e metodi di produzione biologica di prodotti agricoli ed essere con essi compatibili;
 - facilitare le strategie per ridurre al minimo il rischio di sviluppo di resistenza;

⁽¹⁾ GU L 206 del 29. 7. 1978, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/32/CEE (GU L 154 del 5. 6. 1992, pag. 1).

- rispondere alla necessità di diversificare maggiormente i tipi di sostanze attive o di meccanismi biochimici di azione, come per l'uso nelle strategie intese ad evitare una degradazione accelerata nel suolo;
 - ridurre i rischi per gli operatori e i consumatori;
 - ridurre la contaminazione ambientale e attenuare l'impatto su specie non bersaglio;
- b) qualora i criteri di cui al punto 2.6 non siano soddisfatti del tutto a causa di limitazioni nelle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche analitiche, si concede un'autorizzazione per un determinato periodo se i metodi presentati si giustificano in quanto adeguati per gli scopi previsti. In questo caso, il richiedente deve disporre di un limite di tempo, entro il quale elaborare e presentare metodi analitici conformi ai criteri di cui sopra. L'autorizzazione viene rivista alla scadenza del limite di tempo concesso al richiedente;
- c) se la riproducibilità dei metodi di analisi proposti di cui al punto 2.6 è stata verificata soltanto in due laboratori, si concede un'autorizzazione per la durata di due anni per permettere al richiedente di dimostrare la riproducibilità di tali metodi in base a norme riconosciute.
9. Nel caso in cui sia stata concessa un'autorizzazione secondo i requisiti disposti in questo allegato, gli Stati membri possono, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6:
- a) identificare, laddove possibile, di preferenza in stretta cooperazione col richiedente, misure per il miglioramento delle prestazioni del prodotto fitosanitario; e/o
 - b) identificare, laddove è possibile, in stretta collaborazione con il richiedente, misure per ridurre ulteriormente l'esposizione che può verificarsi dopo e durante l'impiego del prodotto fitosanitario.

Gli Stati membri informano i richiedenti circa le misure precisate alle lettere a) e b) e li invitano a fornire tutti i dati e le informazioni supplementari necessari per dimostrare le prestazioni o i rischi potenziali che sorgono nelle condizioni modificate di applicazione del prodotto.

2. Principi specifici

I principi specifici si applicano fatti salvi i principi generali di cui alla sezione 1.

2.1. *Efficacia*

- 2.1.1. Qualora le applicazioni proposte includano raccomandazioni per la lotta o la protezione contro organismi che in base all'esperienza e a quanto realizzato in campo scientifico non sono considerati dannosi nelle normali condizioni agronomiche, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nelle zone di applicazione proposte o laddove gli altri effetti previsti non siano considerati utili in queste condizioni, non si concede autorizzazione per queste applicazioni.
- 2.1.2. Il livello, l'uniformità e la persistenza d'azione della lotta o della protezione o di altri effetti previsti devono essere simili a quelli ottenuti con l'uso di adatti prodotti di riferimento. Se non esiste alcun adatto prodotto di riferimento, il prodotto fitosanitario deve essere palesemente utile in termini di livello, uniformità e persistenza della lotta o della protezione o di altri effetti previsti nelle condizioni agronomiche, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, nella zona di applicazione proposta.
- 2.1.3. Se del caso, la risposta in termini di resa ottenuta con l'impiego del prodotto e la riduzione della perdita all'immagazzinamento, in termini di quantità e/o qualità, deve essere di entità simile a quella di prodotti di riferimento adeguati. Se non esiste alcun prodotto di riferimento adeguato è necessario accertarsi che l'uso del prodotto fitosanitario nelle condizioni agronomiche, fitosanitarie, ambientali, ivi comprese quelle climatiche, della zona di applicazione proposta sia veramente utile in termini di risposta di resa e riduzione di perdita all'immagazzinamento.
- 2.1.4. Le conclusioni relative alle prestazioni del preparato devono essere valide per tutte le zone degli Stati membri nelle quali esso deve venire autorizzato e devono valere per tutte le condizioni di impiego proposte, salvo nel caso che le diciture dell'etichetta specifichino che il preparato è destinato all'uso in circostanze specifiche e limitate (per esempio infestazioni leggere, particolari tipi di suolo, particolari condizioni di crescita).

- 2.1.5. Quando l'etichetta proposta prescrive per l'uso del prodotto in associazione con altri prodotti fitosanitari specifici o coadiuvanti, la miscela deve raggiungere l'effetto desiderato e soddisfare i principi di cui ai precedenti punti 2.1.1-2.1.4.
- Quando l'etichetta proposta raccomanda l'uso del prodotto in associazione con altri prodotti fitosanitari specifici o coadiuvanti gli Stati membri accettano le raccomandazioni solo se esse sono fondate.
- 2.2. *Assenza di effetti inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali*
- 2.2.1. Non si devono verificare effetti fitotossici pertinenti sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati, a meno che l'etichetta proposta non indichi appropriate limitazioni d'uso.
- 2.2.2. Non si deve avere riduzione causata dagli effetti fitotossici della resa alla raccolta al di sotto di quella che potrebbe essere ottenuta senza l'uso del prodotto fitosanitario, a meno che la riduzione sia compensata da altri vantaggi quali un miglioramento della qualità dei vegetali o dei prodotti vegetali trattati.
- 2.2.3. Non si devono verificare, effetti dannosi inaccettabili sulla qualità dei vegetali o prodotti vegetali trattati, fatta eccezione per eventuali effetti dannosi nella fase di lavorazione, quando l'etichetta specifiche che il preparato non deve essere applicato a coltivazioni destinate alla lavorazione.
- 2.2.4. Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sui vegetali o sui prodotti vegetali trattati usati per la moltiplicazione o riproduzione, ad esempio effetti sulla vitalità, germinazione, produzione di gemme, radicamento e attecchimento, a meno che l'etichetta proposta non specifiche che il preparato non deve essere applicato a vegetali o prodotti vegetali destinati alla moltiplicazione o alla riproduzione.
- 2.2.5. Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sulle colture seguenti a meno che l'etichetta proposta non specifiche che particolari colture sono suscettibili di essere danneggiate dal prodotto e non devono essere coltivate dopo il trattamento della coltura.
- 2.2.6. Non si devono avere ripercussioni inaccettabili sulle colture attigue, a meno che l'etichetta proposta non specifiche che il preparato non deve essere applicato quando in prossimità si trovano particolari colture sensibili.
- 2.2.7. Quando l'etichetta proposta include prescrizioni per l'uso del prodotto in associazione con altri prodotti fitosanitari o coadiuvanti in forma di miscela estemporanea, per il preparato presente nella miscela devono essere soddisfatti i principi a cui si è fatto riferimento nei precedenti punti da 2.2.1 a 2.2.6.
- 2.2.8. Le istruzioni proposte per la pulitura delle apparecchiature di applicazione devono essere pratiche ed efficaci di modo da poter essere applicate con facilità per rimuovere tracce residue del prodotto fitosanitario suscettibili di provocare danni.
- 2.3. *Impatto sui vertebrati da combattere*
- L'autorizzazione per un prodotto fitosanitario destinato a eliminare i vertebrati è rilasciata soltanto se:
- la morte e l'arresto della coscienza sono simultanei,
 - la morte avviene immediatamente, oppure
 - vi è graduale riduzione delle funzioni vitali senza segni di sofferenza evidente.
- Per i prodotti ripulsivi l'effetto previsto deve essere ottenuto senza inutili sofferenze per gli animali bersaglio.
- 2.4. *Impatto sulla salute umana e animale*
- 2.4.1. dovuto al prodotto fitosanitario
- 2.4.1.1. Non viene concessa l'autorizzazione se il grado di esposizione dell'operatore nella manipolazione e nell'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, ivi compresi il dosaggio e il metodo di applicazione, supera la dose accettabile di esposizione dell'operatore (AOEL).
- Inoltre, la concessione dell'autorizzazione è subordinata al rispetto del valore limite stabilito per la sostanza attiva e/o per i composti tossicologicamente rilevanti presenti nel prodotto ai sensi della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei

lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro⁽¹⁾, e della direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)⁽²⁾.

- 2.4.1.2. Qualora le condizioni d'uso proposte richiedano abbigliamento e apparecchiature di protezione, non viene concessa l'autorizzazione se questi elementi non sono efficaci e conformi alle disposizioni comunitarie in materia, facilmente ottenibili per l'utilizzatore e non possono essere usati nelle condizioni previste per il prodotto fitosanitario tenuto conto in particolare delle condizioni climatiche.
- 2.4.1.3. I prodotti fitosanitari che, a causa di particolare proprietà o di manipolazioni od uso scorretti, possono presentare rischi rilevanti devono essere oggetto di particolari restrizioni, quali le dimensioni dell'imballaggio, il tipo di formulazione, la distribuzione, l'uso e le sue modalità. Inoltre, i prodotti fitosanitari classificati molto tossici non possono ottenere l'autorizzazione per l'uso da parte di utilizzatori non professionisti.
- 2.4.1.4. I periodi di attesa, i tempi di rientro di sicurezza o altre precauzioni devono essere tali che l'esposizione per astanti o lavoratori dopo l'applicazione del prodotto fitosanitario non superi i livelli di AOEL stabiliti per la sostanza attiva o per composti tossicologicamente rilevanti presenti nel prodotto fitosanitario, né i valori limite laddove essi siano stati stabiliti per questi composti secondo le disposizioni comunitarie di cui al punto 2.4.1.1.
- 2.4.1.5. I periodi di attesa, i tempi di rientro di sicurezza o altre precauzioni devono essere definiti in modo da non avere ripercussioni dannose sugli animali.
- 2.4.1.6. I periodi di attesa e i tempi di rientro di sicurezza o altre precauzioni che assicurino il rispetto dei livelli di AOEL e dei valori limite devono essere realistici; se necessario occorre prevedere misure precauzionali speciali.
- 2.4.2. dovuto ai residui
- 2.4.2.1. Le autorizzazioni devono assicurare che i residui provengano dalle quantità minime di prodotti fitosanitari necessarie per un trattamento adeguato secondo la buona pratica agricola, applicate in maniera tale (intervalli preraccolta, periodi di attesa o di immagazzinamento) da ridurre al minimo la presenza di residui alla raccolta, alla macellazione ovvero, a seconda dei casi, dopo l'immagazzinamento.
- 2.4.2.2. Gli Stati membri, nel caso non esistano limiti massimi di residui (LMR) comunitari^(**) o provvisori (a livello nazionale o comunitario), stabiliscono conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della presente direttiva, LMR provvisori; le conclusioni relative ai livelli fissati devono essere valide per tutte le circostanze che possono influenzare il livello dei residui nella coltura, come i tempi di applicazione, il tasso di applicazione, la frequenza e la modalità d'uso.

(1) GU L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 88/642/CEE (GU L 356 del 24. 12. 1988, pag. 74).

(2) GU L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/42/CE (GU L 179 dell'8. 7. 1997, pag. 4).

(**) Per LMR comunitari si intendono i LMR stabiliti conformemente alla direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli⁽¹⁾, alla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali⁽²⁾, alla direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale⁽³⁾, al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽⁴⁾, alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli⁽⁵⁾ o alla direttiva 91/132/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali⁽⁶⁾.

(1) GU L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE (GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 33).

(2) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE (GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 33).

(3) GU L 221 del 7. 8. 1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE (GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 33).

(4) GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/97 della Commissione (GU L 110 del 26. 4. 1997, pag. 24).

(5) GU L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE (GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 33).

(6) GU L 66 del 13. 3. 1991, pag. 16.

- 2.4.2.3. Qualora le nuove circostanze nelle quali il prodotto fitosanitario deve essere usato non corrispondano a quelle in base a cui sono stati precedentemente stabiliti LMR provvisori (a livello nazionale o comunitario), gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il prodotto fitosanitario a meno che il richiedente non dimostri che questi LMR non saranno superati dall'uso raccomandato dello stesso o se nuovi LMR provvisori sono stati stabiliti dallo Stato membro o dalla Commissione, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) della presente direttiva.
- 2.4.2.4. Qualora esistano LMR comunitari, gli Stati membri non concedono un'autorizzazione per il prodotto fitosanitario a meno che il richiedente non dimostri che questi LMR non saranno superati dall'uso raccomandato di tale prodotto o se sono stati definitivi nuovi LMR comunitari secondo le procedure previste nella normativa comunitaria in materia.
- 2.4.2.5. Nei casi di cui ai punti 2.4.2.2 e 2.4.2.3, ciascuna richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata da una valutazione dei rischi che tenga conto della peggiore ipotesi di esposizione dei consumatori nello Stato membro interessato, in base tuttavia alla buona pratica agricola.

Tenendo conto di tutti gli usi ufficiali, l'uso proposto non può venire autorizzato se la miglior stima possibile dell'esposizione dei consumatori supera la dose giornaliera accettabile (DGA).

- 2.4.2.6. Se durante il trattamento la natura dei residui viene modificata, può essere necessario eseguire una valutazione separata dei rischi nelle condizioni di cui al punto 2.4.2.5.
- 2.4.2.7. Quando le piante o i prodotti vegetali trattati sono destinati all'alimentazione del bestiame, i residui presenti non devono avere effetti dannosi sulla salute degli animali.

2.5. *Effetti sull'ambiente*

2.5.1. Destino e distribuzione nell'ambiente

- 2.5.1.1. L'autorizzazione non viene concessa se la sostanza attiva e — qualora rilevanti dal punto di vista tossicologico, ecotossicologico o ambientale — o i metaboliti, i prodotti di degradazione o i prodotti di reazione, dopo l'uso del prodotto secondo le modalità proposte:

- sperimentato sul terreno, persistono nel suolo per oltre un anno (cioè $DT_{90} > 1$ anno e $DT_{50} > 3$ mesi) o
- sperimentato in laboratorio, formano residui "legati" in quantità superiore al 70 % della dose iniziale dopo 100 giorni in combinazione con un tasso di mineralizzazione inferiore al 5 % entro 100 giorni;

quanto sopra non vale se si dimostra scientificamente che, in base alle condizioni del terreno, l'accumulo nel suolo non è tale da determinare la presenza di residui inaccettabili o di effetti fitotossici inaccettabili nelle colture successive, né che si hanno conseguenze inaccettabili su specie nei bersaglio, secondo i requisiti pertinenti di cui ai punti 2.5.1.2, 2.5.1.3, 2.5.1.4 e 2.5.2.

- 2.5.1.2. L'autorizzazione non viene concessa se si può prevedere che la concentrazione della sostanza attiva o dei pertinenti metaboliti, prodotti di degradazione o di reazione nelle acque sotterranee, a seguito dell'impiego del prodotto fitosanitario nelle condizioni proposte, sarà superiore al più basso dei seguenti valori limite:

- i) la concentrazione massima ammissibile fissata dalla direttiva 80/778/CEE (¹), del 15 luglio 1980, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, oppure
- ii) la concentrazione massima stabilita dalla Commissione al momento dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I in base a dati appropriati, in particolare dati tossicologici, oppure, se questa concentrazione non è stata stabilita, la concentrazione equivalente a un decimo della DGA stabilita al momento dell'inclusione della sostanza attiva nell'allegato I,

a meno che non sia scientificamente dimostrato che nelle pertinenti condizioni sul terreno non viene superata la concentrazione più bassa.

(¹) GU L 229 del 30. 8. 1990, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

2.5.1.3. Non viene concessa autorizzazione se la concentrazione della sostanza attiva o dei metaboliti e prodotti di degradazione o di reazione, previsti dopo l'uso del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, nelle acque superficiali:

— supera, laddove l'acqua superficiale nella zona d'applicazione prevista o quella da questa provenienti sia destinata all'ottenimento di acqua potabile, i valori fissati dalla direttiva 75/440/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile negli Stati membri⁽¹⁾ o

— ha un impatto ritenuto inaccettabile su specie non bersaglio, animali inclusi, secondo i requisiti di cui al punto 2.5.2.

Le istruzioni d'uso proposte per il prodotto fitosanitario, incluse le procedure per la pulitura delle apparecchiature di applicazione, devono essere tali da ridurre al minimo le probabilità di contaminazione accidentale delle acque superficiali.

2.5.1.4. L'autorizzazione non è concessa se la concentrazione aerea della sostanza attiva, nelle condizioni d'impiego proposte, è tale che il livello AOEL o i valori limite per operatori, astanti e lavoratori di cui al punto 2.4.1, sono superati.

2.5.2. Impatto su specie non bersaglio

2.5.2.1. Se vi è la possibilità di esposizione per uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio, non viene concessa autorizzazione se:

— il rapporto tossicità acuta e a breve termine/esposizione per uccelli e altri vertebrati terrestri non bersaglio è minore di 10 su base DL_{50} , oppure il rapporto tossicità a lungo termine/esposizione è minore di 5, a meno che un'adeguata valutazione del rischio non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano conseguenze inaccettabili dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte;

— il fattore di bioconcentrazione (BCF, riguardante il tessuto adiposo) è maggiore di 1, a meno che un'adeguata valutazione del rischio non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano, direttamente o indirettamente, effetti inaccettabili dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

2.5.2.2. Se esiste una possibilità di esposizione di organismi acquatici, non viene concessa l'autorizzazione se:

— il rapporto tossicità/esposizione per i pesci e la dafnia è minore di 100 per l'esposizione acuta e pari a 10 per l'esposizione a lungo termine, oppure

— il rapporto inibizione della crescita delle alghe/esposizione è minore di 10, oppure

— il massimo BCF è maggiore di 1 000 nel caso di prodotti fitosanitari facilmente biodegradabili, oppure maggiore di 100 nel caso di prodotti fitosanitari non soggetti ad agevole degradazione biologica,

a meno che un'adeguata valutazione dei rischi non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano conseguenze inaccettabili sulla vitalità delle specie esposte, direttamente e indirettamente (predatori), dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.

2.5.2.3. Se esiste la possibilità di esposizione per le api da miele, non viene concessa autorizzazione se i quozienti di rischio per l'esposizione orale o per contatto delle api da miele sono maggiori di 50, a meno che un'adeguata valutazione del rischio, non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano, dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, effetti inaccettabili sulle larve delle api da miele, sul comportamento delle api da miele, sulla sopravvivenza delle colonie e sul loro sviluppo.

2.5.2.4. Se esiste una possibilità di esposizione degli artropodi utili diversi dalle api da miele, non viene concessa autorizzazione per l'impiego se oltre il 30 % degli organismi sperimentali è colpito durante prove di laboratorio letali o subletali effettuate alla dose massima proposta di applicazione, a meno che un'adeguata valutazione dei rischi non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano, dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, conseguenze inaccettabili per tali organismi. Qualsiasi affermazione relativa alla selettività e qualsiasi proposta di impiego in sistemi di lotta integrata contro i parassiti devono venir suffragate da dati pertinenti.

(1) GU L 194 del 25. 7. 1975, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

- 2.5.2.5. Se esiste la possibilità di esposizione per i lombrichi, non viene concessa autorizzazione se il rapporto tossicità acuta/esposizione per i lombrichi è minore di 10 o il rapporto tossicità a lungo termine/esposizione è minore di 5, a meno che un'appropriate valutazione dei rischi, non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, la popolazione dei lombrichi non è in pericolo dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte.
- 2.5.2.6. Se esiste la possibilità di esposizione di microorganismi terricoli non bersaglio, non viene concessa autorizzazione se i processi di mineralizzazione dell'azoto o del carbonio in studi di laboratorio sono danneggiati di oltre il 25 % dopo 100 giorni, a meno che un'appropriate valutazione dei rischi non dimostri inequivocabilmente che, in normali condizioni operative, non si determinano conseguenze inaccettabili per l'attività microbica dopo l'impiego del prodotto fitosanitario secondo le modalità proposte, tenuto conto della capacità di moltiplicazione dei microorganismi.

2.6. *Metodi di analisi*

I metodi proposti devono corrispondere al più recente livello tecnico. Per permettere la convalida dei metodi analitici proposti per gli scopi di controllo e monitoraggio successivi alla registrazione, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

2.6.1. per l'analisi della formulazione:

il metodo deve essere in grado di determinare e identificare la sostanza attiva (le sostanze attive) e, se del caso, eventuali impurezze e altri componenti della formula tossicologicamente o ecotossicologicamente significativi;

2.6.2. per l'analisi dei residui:

- i) il metodo deve essere in grado di determinare e confermare i residui rilevanti dal punto di vista tossicologico o per l'ambiente;
- ii) i tassi medi di ricupero devono essere tra il 70 % e il 110 % con una deviazione standard relativa inferiore o eguale a 20 %;
- iii) per i residui presenti nei prodotti alimentari la ripetibilità deve essere inferiore ai seguenti valori:

Livello dei residui mg/kg	Differenza mg/kg	Differenza in %
0,01	0,005	50
0,1	0,025	25
1	0,125	12,5
> 1		12,5

I valori intermedi vengono determinati mediante interpolazione su un grafico bilogaritmico;

- iv) per i residui presenti nei prodotti alimentari la riproducibilità deve essere inferiore ai seguenti valori:

Livello dei residui mg/kg	Differenza mg/kg	Differenza in %
0,01	0,01	100
0,1	0,05	50
1	0,25	25
> 1		25

I valori intermedi vengono determinati mediante interpolazione su un grafico bilogaritmico;

- v) nel caso dell'analisi dei residui su piante, prodotti vegetali, prodotti alimentari e mangimi o prodotti di origine animale trattati, salvo nel caso in cui l'LMR o l'LMR proposto sia al limite di determinazione, la sensibilità dei metodi proposti deve soddisfare i seguenti criteri:

Limite di determinazione in funzione dei LMR proposti, provvisori o comunitari:

LMR mg/kg	Limite de determinazione mg/kg
> 0,5	0,1
0,5-0,05	0,1-0,02
< 0,05	LMR × 0,5

2.7. Proprietà fisiche e chimiche

2.7.1. Se esiste una specifica FAO appropriata essa deve essere rispettata.

2.7.2. Se non esiste una specifica FAO appropriata, le proprietà chimiche e fisiche del prodotto devono essere conformi ai seguenti requisiti:

a) Proprietà chimiche:

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato e quello effettivo nel prodotto fitosanitario non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori:

Contenuto dichiarato in g/kg o g/l a 20 °C	Tolleranza
sino a 25	± 15 % formulazione omogenea ± 25 % formulazione non omogenea
> 25 sino a 100	± 10 %
> 100 sino a 250	± 6 %
> 250 sino a 500	± 5 %
> 500	± 25 g/kg o ± 25 g/l

b) Proprietà fisiche:

Il prodotto fitosanitario deve soddisfare i criteri fisici (inclusa la stabilità all'immagazzinamento) specificati, per il pertinente tipo di formulazione, nel "Manual on the development and use of FAO specifications for plant protection products".

2.7.3. Se le etichette proposte (esigono o) raccomandano l'uso del preparato in associazione con altri prodotti fitosanitari in forma di miscela estemporanea e/o se l'etichetta proposta include indicazioni sulla compatibilità del preparato con altri prodotti fitosanitari in forma di miscela estemporanea, questi prodotti devono essere fisicamente e chimicamente compatibili nella miscela estemporanea.